## L. 27-12-2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

## Epigrafe

Articolo 1, comma 1 - Risultati differenziali del bilancio dello Stato anno 2007.

Articolo 1, comma 2 - Risultati differenziali del bilancio dello Stato anni 2008 e 2009.

Articolo 1, comma 3 - Ricorso al mercato.

Articolo 1, comma 4 - Destinazione delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni.

Articolo 1, comma 5 - Relazione al Parlamento sui risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Articolo 1, comma 6 - Nuova tassazione dei redditi ai fini IRPEF (aliquote, deduzioni, detrazioni).

Articolo 1, comma 7 - Norme di coordinamento.

Articolo 1, comma 8 - Abrogazione del contributo di solidarietà.

Articolo 1, comma 9 - Clausola di salvaguardia sul TFR e le indennità equipollenti.

Articolo 1, comma 10 - Clausola di salvaguardia per lo Stato.

Articolo 1, comma 11 - Assegno per il nucleo familiare.

Articolo 1, comma 12 - Compartecipazione delle regioni a statuto ordinario al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

Articolo 1, comma 13 - Modalità di revisione degli studi di settore.

Articolo 1, comma 14 - Introduzione di specifici indicatori di normalità economica applicati a tutti gli studi di settore.

Articolo 1, comma 14-bis - Indicatori di normalità economica applicati agli studi di settore.

Articolo 1, comma 14-ter - Indicatori di normalità economica applicati agli studi di settore.

Articolo 1, comma 15 - Abrogazione della revisione quadriennale degli studi di settore.

Articolo 1, comma 16 - Soggetti per i quali non sono applicabili gli studi di settore.

Articolo 1, comma 17 - Limiti alla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di rettificare gli studi di settore in base a presunzioni semplici.

Articolo 1, comma 18 - Efficacia delle nuove disposizioni sugli studi di settore.

Articolo 1, comma 19 - Indicatori di normalità economica per i soggetti cui non si applicano gli studi di settore.

Articolo 1, comma 20 - Indicatori di coerenza per le società di capitale che iniziano l'attività.

Articolo 1, comma 21 - Provvedimento per l'approvazione degli indicatori di coerenza.

Articolo 1, comma 22 - Programmazione dell'attività di controllo nei confronti degli incoerenti.

Articolo 1, comma 23 - Applicabilità degli studi di settore ai soggetti con periodo di imposta diverso da 12 mesi.

Articolo 1, comma 24 - Decorrenza della disposizione di cui al comma 23.

Articolo 1, comma 25 - Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore (imposte dirette).

Articolo 1, comma 26 - Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore (IVA).

Articolo 1, comma 27 - Sanzioni applicabili in caso di omessa o irregolare indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore (IRAP).

Articolo 1, comma 28 - Certificazioni per la deducibilità o detraibilità delle spese per medicinali.

Articolo 1, comma 29 - Decorrenza applicabilità comma 28.

Articolo 1, comma 30 - Obbligo di preventiva comunicazione per usufruire dell'istituto della compensazione.

Articolo 1, comma 31 - Modalità di attuazione del comma 30.

Articolo 1, comma 32 - Utilizzo delle maggiori entrate di cui al comma 30.

Articolo 1, comma 33 - Modifica del sistema sanzionatorio applicabile agli intermediari incaricati.

Articolo 1, comma 34 - Irripetibilità di somme eventualmente pagate per violazioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Articolo 1, comma 35 - Detraibilità IVA delle operazioni relative all'esercizio di giochi e scommesse.

Articolo 1, comma 36 - Requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli da parte di soggetti disabili.

Articolo 1, comma 37 - Limitazione del beneficio fiscale in caso di cessione dell'autoveicolo da parte del soggetto disabile.

Articolo 1, comma 38 -Obbligo per le strutture sanitarie di provvedere all'incasso e alla registrazione dei corrispettivi spettanti ai medici e paramedici per le attività di lavoro autonomo svolte presso tali strutture.

Articolo 1, comma 39 - Obbligo per la struttura sanitaria di comunicare i dati all'Agenzia delle entrate.

Articolo 1, comma 40 - Provvedimento per definire termini e modalità della comunicazione.

Articolo 1, comma 41 - Decorrenza commi da 38 a 40.

Articolo 1, comma 42 - Disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni della disciplina contenuta nei commi 38 e 39.

Articolo 1, comma 43 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

Articolo 1, comma 44 - Applicabilità dell'istituto del reverse charge alle cessioni inerenti la telefonia radiomobile, i personal computer e i prodotti lapidei, se il cessionario è soggetto residente in Italia.

Articolo 1, comma 45 - Preventiva autorizzazione comunitaria per l'applicabilità del comma 44.

Articolo 1, comma 46 - Obbligo solidale per i mediatori immobiliari di registrare tutte le scritture private poste in essere nell'ambito della propria attività.

Articolo 1, comma 47 - Aumento della sanzione per l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione.

Articolo 1, comma 48 - Obbligo per le parti, in caso di cessione immobiliare, di dichiarare se si sono avvalsi di un mediatore.

Articolo 1, comma 49 - Applicabilità della disciplina previgente in tema di dati da dichiarare in caso di cessione immobiliare.

Articolo 1, comma 50 - Attribuzione all'AAMS della potestà di stabilire le modalità per rimuovere i giochi illegali o irregolari.

Articolo 1, comma 51 - Abrogazione dell'obbligo di comunicazione delle offerte da parte dell'AAMS.

Articolo 1, comma 52 - Finanziamento di campagne di educazione dei giovani finalizzate alla conoscenza dei rischi derivanti dal vizio del gioco.

Articolo 1, comma 53 - Trasmissione dati doganali e fiscali alle regioni ed agli enti locali.

Articolo 1, comma 54 - Provvedimento per stabilire le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni alle regioni.

Articolo 1, comma 55 - Provvedimento per stabilire le modalità di trasmissione dei dati doganali alle regioni.

Articolo 1, comma 56 - Istituzione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria.

Articolo 1, comma 57 - Individuazione delle basi di dati per comporre il sistema integrato.

Articolo 1, comma 58 - Attribuzione di nuove funzioni alla Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Articolo 1, comma 59 - Modifica delle disposizioni relative al segreto d'ufficio sui dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria.

Articolo 1, comma 60 - Clausola di salvaguardia finanziaria delle norme sul sistema integrato banche dati.

Articolo 1, comma 61 - Contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici.

Articolo 1, comma 62 - Modalità di invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti in esito all'atti-vità di liquidazione delle dichiarazioni.

Articolo 1, comma 63 - Obbligo di indicazione nella propria dichiarazione dei redditi del codice fiscale del coniuge beneficiario dell'assegno periodico.

Articolo 1, comma 64 - Obbligo per gli enti con fini assistenziali di comunicare all'A. T. i nomi dei soggetti cui sono state rimborsate spese sanitarie.

Articolo 1, comma 65 - Elusività di caparre, multe e clausole penali.

Articolo 1, comma 66 - Decorrenza applicabilità comma 65.

Articolo 1, comma 67 - Termine per l'approvazione dei modelli per la trasmissione telematica dei dati.

Articolo 1, comma 68 - Autenticazione atti di alienazione beni mobili registrati.

Articolo 1, comma 69 - Differimento graduale nel tempo degli obblighi di tracciabilità dei compensi di artigiani e professionisti.

Articolo 1, comma 70 - Base imponibile IRES: deducibilità delle spese sostenute dalle imprese di costruzione di opere pubbliche.

Articolo 1, comma 71 - Deducibilità degli accantonamenti per le imprese di costruzione di opere pubbliche.

Articolo 1, comma 72 - Limitazione al riporto delle perdite per soggetti agevolati o esenti.

Articolo 1, comma 73 - Decorrenza applicabilità comma 72.

Articolo 1, comma 74 - Soggettività passiva tributaria del Trust.

Articolo 1, comma 75 - Inclusione, tra i redditi di capitale, dei redditi imputati al beneficiario del trust.

Articolo 1, comma 76 - Obbligo di tenuta delle scritture contabili per i trust.

Articolo 1, comma 77 - Introduzione franchigia imposta sulle successioni e sulle donazioni per devoluzione a fratelli o soggetti portatori di handicap.

Articolo 1, comma 78 - Esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende a discendenti.

Articolo 1, comma 79 - Decorrenza applicabilità commi 77 e 78.

Articolo 1, comma 80 - Modalità di pagamento dell'imposta di bollo.

Articolo 1, comma 81 - Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento.

Articolo 1, comma 82 - Modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento.

Articolo 1, comma 83 - Norma transitoria.

Articolo 1, comma 84 - Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti.

Articolo 1, comma 85 - Definizione degli apparecchi per il gioco d'azzardo.

Articolo 1, comma 86 - Modifica alla disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento.

Articolo 1, comma 87 - Istituzione di un nuovo concorso pronostici su base ippica.

Articolo 1, comma 88 - Introduzione di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazione di eventi.

Articolo 1, comma 89 - Modalità di innovazioni da apportare al gioco del Lotto.

Articolo 1, comma 90 - Modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Articolo 1, comma 91 - Proroga concessione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale.

Articolo 1, comma 92 - Proventi dell'aggiudicazione dei punti di vendita dei giochi.

Articolo 1, comma 93 - Assoggettamento dei giochi di carte all'imposta prevista per i giochi di abilità.

Articolo 1, comma 94 - Assegnazione delle rivendite di generi di monopolio.

Articolo 1, comma 95 - Efficacia delle disposizioni di cui al comma 94.

Articolo 1, comma 96 - Onere per i gestori di depositi fiscali di tabacchi di dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni.

Articolo 1, comma 97 - Gestione in forma societaria o consortile dei depositi fiscali locali di tabacchi.

Articolo 1, comma 98 - Differimento del termine per il personale ETI per optare per il rientro nell'amministrazione pubblica.

Articolo 1, comma 99 - Proroga iscrizione a ruolo imposta sugli spettacoli.

Articolo 1, comma 100 - Possibilità di aumento delle accise sui tabacchi lavorati.

Articolo 1, comma 101 - Dati catastali da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Articolo 1, comma 102 - Dati rilevanti ai fini ICI da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte di società ed enti commerciali.

Articolo 1, comma 103 - Verifica dei versamenti ICI in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi e comunicazione ai comuni.

Articolo 1, comma 104 - Obbligo di indicare in dichiarazione, per ogni immobile, l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.

Articolo 1, comma 105 - Obbligo per i comuni di trasmettere annualmente all'Agenzia del territorio i dati ICI risultati discordanti da quelli catastali.

Articolo 1, comma 106 - Obbligo per i gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti di comunicare ogni anno all'Agenzia delle entrate i dati acquisiti rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Articolo 1, comma 107 - Modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 106.

Articolo 1, comma 108 - Sanzioni per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati da parte dei gestori del servizio rifiuti.

Articolo 1, comma 109 - Modifiche dei criteri di individuazione delle società di comodo.

Articolo 1, comma 110 - Società di comodo: clausola di salvaguardia.

Articolo 1, comma 111 - Scioglimento e trasformazione delle società di comodo.

Articolo 1, comma 112 - Regime fiscale delle società di comodo soggette a scioglimento o trasformazione.

Articolo 1, comma 113 - Regime fiscale delle somme e dei beni ricevuti dai soci delle società di comodo.

Articolo 1, comma 114 - Quantificazione del valore delle cessioni a favore dei soci successive alla delibera di scioglimento della società di comodo.

Articolo 1, comma 115 - Adempimenti necessari per la concessione della disciplina fiscale di cui ai commi da 111 a 114.

Articolo 1, comma 116 - Disciplina IVA e registro sulle assegnazioni ai soci delle società di comodo.

Articolo 1, comma 117 - Società di comodo: rinvio alla disciplina in materia di imposte sui redditi.

Articolo 1, comma 118 - Società di comodo: obblighi per gli assegnatari di beni immobili.

Articolo 1, comma 119 - Requisiti ai fini dell'applicabilità del regime speciale opzionale civile e fiscale alle società di investimento immobiliare quotate. (SIIQ)

Articolo 1, comma 120 - Termine per l'esercizio dell'opzione.

Articolo 1, comma 121 - Criteri per il rispetto dei parametri di prevalenza dell'attività di locazione immobiliare delle SIIQ.

Articolo 1, comma 122 - Decadenza dal trattamento agevolato previsto per le SIIQ.

Articolo 1, comma 123 - Obbligo per le SIIQ di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare.

Articolo 1, comma 124 - Ulteriore ipotesi di decadenza in caso di mancata osservanza dell'obbligo di distribuzione ai soci dell'utile netto.

Articolo 1, comma 125 - Estensione del regime speciale alle società controllate.

Articolo 1, comma 126 - Rivalutazione dei beni in base al valore normale degli immobili, con applicazione di imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze.

Articolo 1, comma 127 - Decorrenza della rivalutazione.

Articolo 1, comma 128 - Modalità di versamento dell'imposta sostitutiva.

Articolo 1, comma 129 - Possibilità di applicazione dell'imposta sostitutiva anche agli immobili destinati alla vendita.

Articolo 1, comma 130 - Tassazione alternativa delle plusvalenze su opzione della società.

Articolo 1, comma 131 - Esenzione del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare dall'imposta sul reddito delle società (IRES).

Articolo 1, comma 132 - Imputazione al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti all'opzione.

Articolo 1, comma 133 - Utilizzo delle perdite fiscale ai fini dell'abbattimento della base imponibile.

Articolo 1, comma 134 - Obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi distribuiti ai soci.

Articolo 1, comma 134-bis - Obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi distribuiti ai soci.

Articolo 1, comma 135 - Non applicabilità dei regimi di esenzione alle partecipazioni in società optanti per il regime speciale.

Articolo 1, comma 136 - Tassazione ordinaria delle riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori.

Articolo 1, comma 137 - Possibilità per il contribuente di scegliere il tipo di tassazione delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili in società che abbiano già optato per il regime speciale.

Articolo 1, comma 138 - Esenzione IVA dei conferimenti costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati.

Articolo 1, comma 139 - Assoggettamento ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa.

Articolo 1, comma 140 - Estensione delle disposizioni di cui al comma 137 ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in alcune società che non possono effettuare opzione per il regime speciale.

Articolo 1, comma 141 - Disposizioni attuative.

Articolo 1, comma 142 - Aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Articolo 1, comma 143 - Versamento diretto dell'addizionale comunale all'IRPEF ai rispettivi comuni.

Articolo 1, comma 144 - Abrogazione del blocco dell'addizionale IRPEF per il 2007.

Articolo 1, comma 145 - Istituzione dell'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 1, comma 146 - Regolamento istitutivo dell'imposta di scopo.

Articolo 1, comma 147 - Durata dell'imposta.

Articolo 1, comma 148 - Applicabilità all'imposta di scopo della disciplina ICI.

Articolo 1, comma 149 - Finalità per le quali può essere istituita l'imposta di scopo.

Articolo 1, comma 150 - Gettito massimo realizzabile con l'imposta di scopo.

Articolo 1, comma 151 - Rimborso dell'imposta in caso di mancata realizzazione dell'opera.

Articolo 1, comma 152 - Trasmissione agli enti locali dei dati inerenti l'addizionale sull'energia elettrica.

Articolo 1, comma 153 - Assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

Articolo 1, comma 154 - Aumento del limite entro il quale è possibile aumentare l'imposta provinciale di trascrizione.

Articolo 1, comma 155 - Differimento dei termini di rientro dei debiti degli enti locali contratti per eventi straordinari.

Articolo 1, comma 156 - Attribuzione al consiglio comunale della delibera sulle aliquote ICI.

Articolo 1, comma 157 - Oneri per la rimozione dei manifesti affissi abusivamente.

Articolo 1, comma 158 - Nomina messi notificatori per la notifica di atti di accertamento di tributi locali.

Articolo 1, comma 159 - Ambito dal quale possono essere scelti i messi notificatori.

Articolo 1, comma 160 - Ambito territoriale nel quale può esercitare le funzioni il messo notificatore.

Articolo 1, comma 161 - Modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei tributi di propria competenza.

Articolo 1, comma 162 - Requisiti minimi che devono possedere gli atti di accertamento di tributi locali.

Articolo 1, comma 163 - Termine per la notifica degli atti esecutivi relativi a tributi locali.

Articolo 1, comma 164 - Termine per la richiesta di rimborso, da parte del contribuente, di tributi locali non dovuti.

Articolo 1, comma 165 - Misura degli interessi sui rimborsi di imposta.

Articolo 1, comma 166 - Arrotondamento del versamento di tributi locali.

Articolo 1, comma 167 - Modalità di compensazione di tributi locali.

Articolo 1, comma 168 - Soglie minime per l'esigibilità di tributi locali.

Articolo 1, comma 169 - Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza di nuova delibera.

Articolo 1, comma 170 - Comunicazione al MEF da parte degli enti locali e regionali del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali.

Articolo 1, comma 171 - Decorrenza norme in materia di accertamento di tributi locali.

Articolo 1, comma 172 - Modifica della disciplina in tema di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità.

Articolo 1, comma 173 - Modifica della disciplina ICI.

Articolo 1, comma 174 - Reintroduzione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI in assenza di procedure telematiche di acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'imposta dovuta.

Articolo 1, comma 175 - Soppressione di alcuni poteri regolamentari dei comuni in materia di ICI.

Articolo 1, comma 176 - Misure di contrasto alle affissioni abusive.

Articolo 1, comma 177 - Salvezza effetti sanatoria affissioni abusive.

Articolo 1, comma 178 - Sanzioni in materia di affissioni abusive.

Articolo 1, comma 179 - Possibilità per province e comuni di affidare a propri dipendenti le attività di accertamento e riscossione dei tributi locali.

Articolo 1, comma 180 - Esclusione dalla possibilità di affidare a terzi le violazioni inerenti il codice della strada.

Articolo 1, comma 181 - Requisiti che devono possedere i dipendenti degli enti locali per ambire all'affidamento delle attività di cui al comma 179.

Articolo 1, comma 182 - Obbligo di moralità per i dipendenti degli enti locali per ambire all'affidamento delle attività di cui al comma 179.

Articolo 1, comma 183 - Estensione dell'utilizzo della superficie catastale a fini TARSU, anche alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Articolo 1, comma 184 - Norma transitoria in materia di rifiuti.

Articolo 1, comma 185 - Esenzione IRES per le associazioni che partecipano alle manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale in ambito locale.

Articolo 1, comma 186 - Individuazione dei soggetti beneficiari.

Articolo 1, comma 187 - Irripetibilità delle somme eventualmente versate.

Articolo 1, comma 188 - Esenzione contributiva per le esibizioni folkloristiche

Articolo 1, comma 189 - Aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF.

Articolo 1, comma 190 - Riduzione trasferimenti ordinari ai comuni in misura pari alla compartecipazione di cui al comma 189.

Articolo 1, comma 191 - Ripartizione tra i comuni del maggior gettito compartecipato.

Articolo 1, comma 192 - Misura dell'aliquota di compartecipazione dal 2009.

Articolo 1, comma 193 - Modalità di attribuzione della compartecipazione IRPEF per i comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale.

Articolo 1, comma 194 - Modifica della ripartizione delle funzioni tra Stato e comuni in materia di catasto e conservazione dei registri immobiliari.

Articolo 1, comma 195 - Modalità di esercizio delle funzioni.

Articolo 1, comma 196 - Efficacia dell'attribuzione della funzione catastale al comune.

Articolo 1, comma 197 - Possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Agenzia del territorio per l'esercizio delle funzioni catastali.

Articolo 1, comma 198 - Interoperabilità delle banche dati catastali tra Agenzia del territorio ed enti locali.

Articolo 1, comma 199 - Salvaguardia degli attuali livelli del servizio all'utenza in materia catastale.

Articolo 1, comma 200 - Monitoraggio dell'attività realizzata in materia di decentramento delle funzioni catastali.

Articolo 1, comma 201 - Ampliamento delle ipotesi di utilizzo dei beni immobili confiscati per fini statali.

Articolo 1, comma 202 - Ampliamento delle ipotesi di utilizzo dei beni immobili confiscati a favore di regioni ed enti locali.

Articolo 1, comma 203 - Regolamento per regolare il trasferimento a favore delle università dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato.

Articolo 1, comma 204 - Obiettivi di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche relativamente agli immobili condotti in locazione.

Articolo 1, comma 205 - Fondo unico del costo d'uso degli immobili in uso governativo.

Articolo 1, comma 206 - Commisurazione del costo d'uso ai valori correnti di mercato.

Articolo 1, comma 207 - Modalità di conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa per locazione di immobili.

Articolo 1, comma 208 - Decreto concernente le modalità per la riduzione degli oneri e la trasmissione delle informazioni all'Agenzia del demanio.

Articolo 1, comma 209 - Abrogazione di disposizioni in materia di immobili.

Articolo 1, comma 210 - Individuazione dei beni per i quali si rende necessario l'accertamento delle destinazioni d'uso.

Articolo 1, comma 211 - Adempimenti del Ministero delle infrastrutture per la verifica della destinazione d'uso.

Articolo 1, comma 212 - Procedura in caso di contrarietà da parte della regione.

Articolo 1, comma 213 - Possibilità di conferire incarichi a società a capitale pubblico, per la gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate.

Articolo 1, comma 214 - Individuazione del concetto di strumentalità per gli immobili statali.

Articolo 1, comma 215 - Attribuzione all'Agenzia del demanio della verifica del concetto di strumentalità.

Articolo 1, comma 216 - Divieto di dismissione temporanea degli immobili statali.

Articolo 1, comma 217 - Requisiti per l'ammissione alle garanzie di prelazione per l'acquisto di immobili pubblici.

Articolo 1, comma 218 - Esenzione da imposte, per lo Stato, dei passaggi di proprietà conseguenti alle misure di sequestro e confisca.

Articolo 1, comma 219 - Alienazione degli immobili dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio.

Articolo 1, comma 220 - Confisca.

Articolo 1, comma 221 - Destinazione delle somme ricavate dai beni confiscati.

Articolo 1, comma 222 - Contributo di solidarietà sulle indennità di buonuscita di importo elevato.

Articolo 1, comma 223 - Destinazione delle risorse derivanti dal contributo di solidarietà.

Articolo 1, comma 224 - Contributo per la rottamazione di autoveicoli.

Articolo 1, comma 225 - Contributo per la rottamazione di un autoveicolo senza acquisto di veicolo nuovo.

Articolo 1, comma 226 - Contributo per l'acquisto di autoveicoli «euro 4» o «euro 5».

Articolo 1, comma 227 - Contributo per l'acquisto di autocarri «euro 4» o «euro 5».

Articolo 1, comma 228 - Contributo per l'acquisto di auto a metano, GPL, elettriche o ad idrogeno.

Articolo 1, comma 229 - Limiti alla spettanza del contributo rottamazione.

Articolo 1, comma 230 - Documentazione integrativa richiesta al venditore per la spettanza del contributo rottamazione.

Articolo 1, comma 231 - Recupero del contributo da parte del venditore o dei centri autorizzati alla rottamazione.

Articolo 1, comma 232 - Documentazione da conservare per gli eventuali controlli successivi.

Articolo 1, comma 233 - Adempimenti del venditore.

Articolo 1, comma 234 - Decreto per la fissazione dei criteri di collegamento tra gli archivi informatici dei veicoli.

Articolo 1, comma 235 - Regolazioni finanziarie con le Regioni.

Articolo 1, comma 236 - Incentivi per l'acquisto di un motociclo «euro 3» con contestuale rottamazione di motociclo «euro 0».

Articolo 1, comma 237 - Ricalcolo tassa di circolazione in funzione delle eventuali maggiorazioni già deliberate dalle Regioni.

Articolo 1, comma 238 - Conferma dell'incentivo per l'installazione di impianti GPL e metano sui autoveicoli «euro 0» e «euro 1».

Articolo 1, comma 239 - Esclusione dalla maggiorazione della tassa di circolazione per i veicoli con alimentazione anche a GPL, metano, elettrica o a idrogeno.

Articolo 1, comma 240 - Tassazione autoveicoli reimmatricolati come autocarri.

Articolo 1, comma 241 - Entrata in vigore del comma 240.

Articolo 1, comma 242 - Riconoscimento fiscale dei valori iscritti in conseguenza di operazioni di aggregazione aziendale.

Articolo 1, comma 243 - Riconoscimento fiscale dei valori iscritti dal soggetto conferitario nel caso di conferimento d'azienda.

Articolo 1, comma 244 - Condizioni per la spettanza del beneficio fiscale sulle aggregazioni aziendali.

Articolo 1, comma 245 - Ulteriori condizioni per la spettanza del beneficio fiscale sulle aggregazioni aziendali.

Articolo 1, comma 246 - Subordinazione del beneficio fiscale alla preventiva istanza di interpello.

Articolo 1, comma 247 - Applicabilità delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Articolo 1, comma 248 - Cause di decadenza dal beneficio.

Articolo 1, comma 249 - Modalità e termini di versamento delle imposte in caso di decadenza dal beneficio.

Articolo 1, comma 250 - Revoca della concessione di beni del demanio marittimo.

Articolo 1, comma 251 - Nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative.

Articolo 1, comma 252 - Estensione dei criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi anche alle concessioni per la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Articolo 1, comma 253 - Durata delle concessioni.

Articolo 1, comma 254 - Obbligo per le regioni di mantenere un equilibrio tra aree concesse a soggetti privati e arenili liberamente fruibili.

Articolo 1, comma 255 - Canoni demaniali marittimi: possibilità di compensare eventuali somme versate in eccedenza.

Articolo 1, comma 256 - Abrogazione precedenti criteri di determinazione dei canoni demaniali marittimi.

Articolo 1, comma 257 - Misura degli indennizzi dovuti per l'utilizzazione senza titolo di beni demaniali marittimi.

Articolo 1, comma 258 - Incremento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società che provvedono alla gestione aeroportuale.

Articolo 1, comma 259 - Valorizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione.

Articolo 1, comma 260 - Acquisizione delle informazioni per individuare i beni immobili derivanti da eredità giacenti.

Articolo 1, comma 261 - Termine massimo delle concessioni del patrimonio immobiliare dello Stato nei riguardi di regioni, province e comuni.

Articolo 1, comma 262 - Programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale.

Articolo 1, comma 263 - Individuazione dei beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non più utili per fini istituzionali.

Articolo 1, comma 264 - Abrogazione norma sulla competenza in merito all'alienazione dei beni immobili della Difesa.

Articolo 1, comma 265 - Prelazione enti locali su alienazione immobili Ferrovie dello Stato collocati in aree con vincolo paesaggistico.

Articolo 1, comma 266 - Riduzione del cuneo fiscale: modifiche alla base imponibile IRAP.

Articolo 1, comma 267 - Deduzioni relative all'IRAP.

Articolo 1, comma 268 - Applicabilità in misura ridotta dell'incentivo sul cuneo fiscale per i primi mesi di entrata in vigore della norma.

Articolo 1, comma 269 - Irrilevanza delle norme sulla riduzione del cuneo fiscale ai fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi.

Articolo 1, comma 270 - Clausola di salvaguardia per le Regioni.

Articolo 1, comma 271 - Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

Articolo 1, comma 272 - Misura massima del credito di imposta.

Articolo 1, comma 273 - Acquisizioni agevolabili.

Articolo 1, comma 274 - Ammontare del credito di imposta.

Articolo 1, comma 275 - Settori esclusi dal credito di imposta.

Articolo 1, comma 276 - Modalità di determinazione del credito di imposta.

Articolo 1, comma 277 - Decadenza dal credito di imposta in caso di mancata entrata in funzione del bene.

Articolo 1, comma 278 - Verifiche per garantire la corretta applicazione del credito di imposta.

Articolo 1, comma 279 - Preventiva autorizzazione comunitaria.

Articolo 1, comma 280 - Credito di imposta per le attività di ricerca industriale.

Articolo 1, comma 281 - Importo massimo dei costi per i quali spetta il credito di imposta.

Articolo 1, comma 282 - Modalità di determinazione del credito di imposta.

Articolo 1, comma 283 - Adempimenti a carico delle imprese ai fini della spettanza del credito di imposta.

Articolo 1, comma 284 - Preventiva autorizzazione comunitaria.

Articolo 1, comma 285 - Giochi: gare per l'istituzione di nuove agenzie.

Articolo 1, comma 286 - Fondo a favore del personale impegnato nel contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 1, comma 287 - Credito di imposta per le imprese di produzioni musicali.

Articolo 1, comma 288 - Requisiti per l'accesso al credito di imposta.

Articolo 1, comma 289 - Credito di imposta per le spese sostenute per i certificati di controllo di qualità delle produzioni agroalimentari.

Articolo 1, comma 290 - Credito d'imposta per le spese sostenute dalle imprese per registrare una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta in paesi extra-comunitari.

Articolo 1, comma 291 - Soppressione obbligo acconto IVA per i contribuenti minimi in franchigia IVA.

Articolo 1, comma 292 - Disciplina transitoria locazione immobili da parte di soggetti IVA.

Articolo 1, comma 293 - Possibilità di emanare regolamenti di delegificazione in materia di CAAF.

Articolo 1, comma 294 - Inapplicabilità di alcune disposizioni societarie agli agenti della riscossione.

Articolo 1, comma 295 - Esclusione dal pagamento delle imposte di bollo per le Agenzie fiscali.

Articolo 1, comma 296 - Detrazione IRPEF per l'acquisto di PC da parte di docenti.

Articolo 1, comma 297 - Decreto attuativo del comma 296.

Articolo 1, comma 298 - Fondo per l'erogazione di contributi per l'acquisto di PC da parte di collaboratori coordinati e continuativi.

Articolo 1, comma 299 - Tassazione redditi direttori artistici bande musicali.

Articolo 1, comma 300 - Aliquota IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli.

Articolo 1, comma 301 - Indeducibilità delle spese per operazioni con imprese site in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Articolo 1, comma 302 - Sanzioni applicabili per l'omessa indicazione di spese sostenute con imprese ubicate in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Articolo 1, comma 303 - Applicabilità della sanzione del comma 302 anche alle irregolarità pregresse.

Articolo 1, comma 304 - Detraibilità IVA relativa ad alimenti e bevande somministrati nei giorni di svolgimento di convegni.

Articolo 1, comma 305 - IVA convegni: detrabilità parziale per il 2007.

Articolo 1, comma 306 - Imposta di registro agevolata per edilizia residenziale convenzionata.

Articolo 1, comma 307 - Criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati.

Articolo 1, comma 308 - Accelerazione dei rimborsi infrannuali per i soggetti in regime di reverse charge.

Articolo 1, comma 309 - Tassazione sul valore catastale dell'immobile in caso di vendita solo qualora il cessionario sia persona fisica.

Articolo 1, comma 310 - Abolizione imposta sostitutiva per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Articolo 1, comma 311 - Imposta di pubblicità sulle insegne.

Articolo 1, comma 312 - IVA su prestazioni socio-sanitarie in favore di soggetti svantaggiati.

Articolo 1, comma 313 - Deducibilità dei contributi versati ai Fondi di previdenza istituiti in Stati UE.

Articolo 1, comma 314 - Norme di coordinamento tra il comma 313 e la disciplina della forme pensionistiche complementari.

Articolo 1, comma 315 - Estensione della convenzione contro la doppia imposizione ai Fondi istituiti presso Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Articolo 1, comma 316 - Estensione dell'aliquota del 12,5% ai titoli non negoziati in mercati regolamentati di Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Articolo 1, comma 317 - Norma di coordinamento con i commi 315 e 316.

Articolo 1, comma 318 - Deducibilità dal reddito dei diritti di opere di ingegno per giovani under 35.

Articolo 1, comma 319 - Detrazione IRPEF spese per palestre, locazioni studenti fuori sede e badanti.

Articolo 1, comma 320 - Equiparazione della tassazione sulle assicurazioni RC auto.

Articolo 1, comma 321 - Revisione importi tassa di circolazione auto.

Articolo 1, comma 322 - Revisione importi tassa di circolazione auto: regolazioni finanziarie Stato-Regioni.

Articolo 1, comma 323 - Norma interpretativa rottamazione auto.

Articolo 1, comma 324 - Deducibilità costi auto aziendali.

Articolo 1, comma 325 - IVA prestazioni di intermediazione.

Articolo 1, comma 326 - Riduzione delle percentuali dei valori dei beni ai fini della individuazione delle società di comodo.

Articolo 1, comma 327 - Differimento progressivo dell'efficacia dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Articolo 1, comma 328 - Obbligo dal 2008 di immettere sul mercato solo misuratori fiscali idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, e conseguente deducibilità fiscale delle spese di acquisto.

Articolo 1, comma 329 - Riduzione dell'aliquota d'accisa sul gas metano per autotrazione.

Articolo 1, comma 330 - Iva locazioni di fabbricati ad uso abitativo.

Articolo 1, comma 331 - Iva cooperative socio-sanitarie.

Articolo 1, comma 332 - IVA agenti della riscossione.

Articolo 1, comma 333 - Compenso ai commercialisti per l'assistenza fiscale.

Articolo 1, comma 334 - Ammortamento immobili strumentali professionisti.

Articolo 1, comma 335 - Decorrenza delle norme sull'ammortamento dei beni immobili strumentali dei professionisti dettate dal comma 334.

Articolo 1, comma 336 - Esclusione dalla tassazione IRPEF delle borse di studio ai non residenti.

Articolo 1, comma 337 - Sanatoria comunicazioni IVA.

Articolo 1, comma 338 - Proroga del regime di esenzione fiscale sugli atti di riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

Articolo 1, comma 339 - Aggiornamento delle banche dati catastali da parte dell'AGEA.

Articolo 1, comma 340 - Istituzione delle zone franche urbane.

Articolo 1, comma 341 - Individuazione dei requisiti delle zone franche urbane.

Articolo 1, comma 341-bis - Individuazione dei requisiti delle zone franche urbane.

Articolo 1, comma 341-ter - Individuazione dei requisiti delle zone franche urbane.

Articolo 1, comma 341-quater - Individuazione dei requisiti delle zone franche urbane.

Articolo 1, comma 342 - Competenza CIPE per la definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione delle zone franche urbane.

Articolo 1, comma 343 - Monitoraggio degli interventi di sostegno a favore delle zone franche urbane.

Articolo 1, comma 344 - Detrazione spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici.

Articolo 1, comma 345 - Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico.

Articolo 1, comma 346 - Detrazione per l'installazione di pannelli solari.

Articolo 1, comma 347 - Detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Articolo 1, comma 348 - Modalità di concessione delle detrazioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347.

Articolo 1, comma 349 - Disposizioni attuative dei commi da 344 a 350.

Articolo 1, comma 350 - Incentivi installazione pannelli fotovoltaici.

Articolo 1, comma 351 - Contributo per la realizzazione di nuovi edifici a risparmio energetico.

Articolo 1, comma 352 - Modalità attuative del comma 351.

Articolo 1, comma 353 - Detrazione per la sostituzione di frigoriferi.

Articolo 1, comma 354 - Deduzione dei costi sostenuti per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione.

Articolo 1, comma 355 - Irrilevanza della deduzione di cui al comma 354 per la determinazione dell'acconto ai fini delle imposte sul reddito senza.

Articolo 1, comma 356 - Copertura finanziaria comma 354.

Articolo 1, comma 357 - Detrazione per rinnovo del parco apparecchi televisivi.

Articolo 1, comma 358 - Detrazione spese per acquisto di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica.

Articolo 1, comma 359 - Detrazione spese per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica.

Articolo 1, comma 360 - Modalità attuative dei commi 358 e 359.

Articolo 1, comma 361 - Modalità attuative del comma 357 (rinnovo del parco apparecchi televisivi).

Articolo 1, comma 362 - Fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

Articolo 1, comma 363 - Dotazione Fondo comma 362.

Articolo 1, comma 364 - Modalità attuative per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362.

Articolo 1, comma 365 - Accordi tra Governo e Regioni ed enti locali per l'attuazione del comma 364.

Articolo 1, comma 366 - Destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle somme stanziate nell'ambito del programma di finanziamento per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Articolo 1, comma 367 - Modifica degli obiettivi indicativi nazionali relativi all'immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

Articolo 1, comma 368 - Interventi nel settore agroenergetico: quota minima di biocarburanti da immettere in consumo.

Articolo 1, comma 369 - Energia elettrica e calorica prodotta da carburanti vegetali.

Articolo 1, comma 370 - Copertura onere comma 369.

Articolo 1, comma 371 - Eliminazione esenzione accisa per il biodiesel.

Articolo 1, comma 372 - Programma agevolativo biomasse a decorrere dal 2008.

Articolo 1, comma 373 - Preventiva autorizzazione comunitaria.

Articolo 1, comma 374 - Incremento per l'anno 2007 della quota del contingente agevolato di biodiesel.

Articolo 1, comma 375 - Utilizzo delle somme corrispondenti alle quote di biodiesel non assegnate.

Articolo 1, comma 376 - Destinazione somme corrispondenti alle quote di biomasse (bioetanolo, ETBE, biomasse) non utilizzati.

Articolo 1, comma 377 - Destinazione delle maggiori entrate derivanti dal mancato utilizzo delle quote di biodiesel previste nel nuovo programma triennale.

Articolo 1, comma 378 - Esclusione dell'indirizzo della Commissione biocombustibili, nella destinazione delle risorse non utilizzate per il biodiesel.

Articolo 1, comma 379 - Definizione dei termini «intesa di filiera» e «contratto quadro».

Articolo 1, comma 380 - Esenzione accisa per l'olio vegetale utilizzato a fini energetici nel settore agricolo.

Articolo 1, comma 381 - Copertura oneri comma 380.

Articolo 1, comma 382 - Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante fonti alternative.

Articolo 1, comma 382-bis - Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante fonti alternative.

Articolo 1, comma 382-ter - Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante fonti alternative.

Articolo 1, comma 382-quater - Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante fonti alternative.

Articolo 1, comma 382-quinquies - Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante fonti alternative.

Articolo 1, comma 382-sexies - Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante fonti alternative.

Articolo 1, comma 382-septies - Incentivi per la produzione di energia elettrica mediante fonti alternative.

Articolo 1, comma 383 - Inapplicabilità ai certificati verdi di cui al comma 382 della disciplina sul valore dettata dalla legge n. 239/04.

Articolo 1, comma 384 - IVA su energia termica da fonti rinnovabili.

Articolo 1, comma 385 - Estensione dei casi di esclusione dalle ipotesi di riutilizzazione commerciale dei dati catastali.

Articolo 1, comma 386 - Modifica della disciplina sulla riutilizzazione commerciale di documenti, dati e informazioni catastali e ipotecarie.

Articolo 1, comma 387 - Agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie.

Articolo 1, comma 388 - Obbligo di evidenza in fattura della manodopera ai fini delle agevolazioni di cui al comma 387.

Articolo 1, comma 389 - Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 1, comma 390 - Aliquota IRAP settore agricolo.

Articolo 1, comma 391 - Proroga agevolazioni fiscali per il settore della pesca.

Articolo 1, comma 392 - Agevolazioni piccola proprietà contadina.

Articolo 1, comma 393 - Deduzioni esercenti impianti di distribuzione carburante.

Articolo 1, comma 394 - Proroghe agevolazioni in materia di accise prodotti petroliferi e fonti alternative.

Articolo 1, comma 395 - Preventiva autorizzazione comunitaria per la proroga dell'accisa agevolata per le emulsioni stabilizzate.

Articolo 1, comma 396 - Deducibilità contributo al SSN.

Articolo 1, comma 397 - Deduzione forfetaria spese non documentate imprese di autotrasporto.

Articolo 1, comma 398 - Franchigia IRPEF frontalieri.

Articolo 1, comma 399 - Deducibilità contributi versati per assistenza sanitaria.

Articolo 1, comma 400 - Detraibilità IRPEF spese asili nido.

Articolo 1, comma 401 - Modifica percentuale deducibilità fiscale spese telefonia per esercenti attività d'impresa.

Articolo 1, comma 402 - Modifica percentuale deducibilità fiscale spese telefonia per i lavoratori autonomi.

Articolo 1, comma 403 - Decorrenza commi 401 e 402.

Articolo 1, comma 404 - Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri mediante emanazione di regolamenti di delegificazione.

Articolo 1, comma 405 - Termine per l'attuazione della riorganizzazione.

Articolo 1, comma 406 - Abrogazione previgenti disposizioni.

Articolo 1, comma 407 - Adempimenti delle amministrazioni.

Articolo 1, comma 408 - Piani ricollocazione del personale di supporto.

Articolo 1, comma 409 - Verifica semestrale; informativa al Parlamento.

Articolo 1, comma 410 - Divieto assunzioni per le amministrazioni inadempienti.

Articolo 1, comma 411 - Monitoraggio semestrale degli organi di controllo sulla riorganizzazione.

Articolo 1, comma 412 - Emanazione linee guida per attuazione della riorganizzazione.

Articolo 1, comma 413 - Direttive dei Ministri per riorganizzazione e riallocazione personale di supporto.

Articolo 1, comma 414 - Conseguenze sui dirigenti per mancato raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 1, comma 415 - «Unità per la riorganizzazione».

Articolo 1, comma 416 - Risparmi di spesa.

Articolo 1, comma 417 - Istituzione Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici.

Articolo 1, comma 418 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante criteri e procedure per la ripartizione risorse del Fondo.

Articolo 1, comma 419 - Divieto di nuovi rapporti di lavoro precario.

Articolo 1, comma 420 - Autorizzazione di spesa e Modalità di finanziamento del Fondo.

Articolo 1, comma 421 - Esclusione dei Commissari straordinari del Governo dalle disposizioni di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 223/2006.

Articolo 1, comma 422 - Limiti per determinate categorie di spesa nel sistema dell'autonomia contabile della PCM.

Articolo 1, comma 423 - Sospensione attribuzioni Consiglio superiore delle Comunicazioni.

Articolo 1, comma 424 - Organismi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 1, comma 425 - Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell'interno.

Articolo 1, comma 426 - Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, comma 427 - Principi e criteri direttivi per la riorganizzazione MEF.

Articolo 1, comma 428 - Nuova denominazione uffici periferici MEF.

Articolo 1, comma 429 - Delega alle ASL delle funzioni delle commissioni mediche di verifica.

Articolo 1, comma 430 - Modificazioni all'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e all'ordinamento del personale della Polizia di Stato.

Articolo 1, comma 431 - Razionalizzazione strutture preposte alla formazione e aggiornamento del personale di P.S.

Articolo 1, comma 432 - Termine per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione.

Articolo 1, comma 433 - Dirigenti generali di pubblica sicurezza.

Articolo 1, comma 434 - Risparmi di spesa.

Articolo 1, comma 435 - Piani pluriennali di riarticolazione presidi territoriali Forze di polizia.

Articolo 1, comma 436 - Proroga obbligo per gli enti previdenziali destinazione fondi per l'edilizia universitaria.

Articolo 1, comma 437 - Utilizzo beni sequestrati o confiscati e affidati in uso alle Forze di Polizia.

Articolo 1, comma 438 - Investimenti prioritari enti previdenziali. Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli.

Articolo 1, comma 439 - Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia.

Articolo 1, comma 440 - Limite utilizzo personale in funzioni di supporto per agenzie e enti pubblici non economici nazionali mediante processi di riorganizzazione, con esclusione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e delle Agenzie fiscali.

Articolo 1, comma 441 - Termine per provvedimenti riorganizzazione.

Articolo 1, comma 442 - Comunicazione dei provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 1, comma 443 - Termine massimo per attuazione riorganizzazione.

Articolo 1, comma 444 - Monitoraggio degli organi di controllo sull'attuazione della riorganizzazione.

Articolo 1, comma 445 - Nomina Commissario straordinario per amministrazioni inadempienti.

Articolo 1, comma 446 - Utilizzo procedure informatiche e dei servizi del MEF per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri.

Articolo 1, comma 447 - Ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.

Articolo 1, comma 448 - Trasmissione dei dati alla PCM per finalità conoscitive di controllo della spesa.

Articolo 1, comma 449 - Razionalizzazione acquisti beni e servizi. Obbligo convenzioni quadro per amministrazioni statali. Facoltà per altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 1, comma 450 - Ricorso per le amministrazioni statali, centrali e periferiche al mercato elettronico della PA.

Articolo 1, comma 451 - Sperimentazione Carta acquisto elettronica per pagamenti importo limitato.

Articolo 1, comma 452 - Utilizzo rete telematica.

Articolo 1, comma 453 - Meccanismi di remunerazione sugli acquisti.

Articolo 1, comma 454 - Programma per Adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato.

Articolo 1, comma 455 - Centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza per regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale.

Articolo 1, comma 456 - Convenzioni centrali di committenza.

Articolo 1, comma 457 - Costituzione di un sistema a rete tra centrali regionali di acquisto e consip s.p.a.

Articolo 1, comma 458 - Abrogazione previgente disciplina Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa.

Articolo 1, comma 459 - Consigli di amministrazione di Sviluppo Italia S.p.A. e Sogin S.p.A.

Articolo 1, comma 460 - Riassetto e ridenominazione Società Sviluppo Italia S.p.A.

Articolo 1, comma 461 - Riordino e dismissione partecipazioni societarie.

Articolo 1, comma 462 - Facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa.

Articolo 1, comma 463 - Modificazioni alla normativa istitutiva della società Sviluppo Italia Spa.

Articolo 1, comma 464 - Esclusione del Ministro per le politiche agricole dall'intesa per direttive all'esercizio dei diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia.

Articolo 1, comma 465 - Atto di indirizzo volto alla riduzione componenti organi delle società partecipate, dal MEF.

Articolo 1, comma 466 - Compensi amministratori società partecipate dal MEF.

Articolo 1, comma 467 - Esclusione di alcuni incarichi dai limiti alle spese per consulenza.

Articolo 1, comma 468 - Rimborso spese di viaggio aereo per personale pubblico in missione.

Articolo 1, comma 469 - Riordino e razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.

Articolo 1, comma 470 - Controlli di congruenza delle clausole di copertura.

Articolo 1, comma 471 - Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)Vigilanza del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare.

Articolo 1, comma 472 - Riorganizzazione dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Articolo 1, comma 473 - Controllo della Corte dei conti.

Articolo 1, comma 474 - Istituzione Commissione tecnica per la finanza pubblica.

Articolo 1, comma 475 - Relazione al Parlamento sull'attività della Commissione.

Articolo 1, comma 476 - Istituzione del Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 1, comma 477 - Struttura di supporto e segreteria tecnica della Commissione. Soppressione Alta Commissione di studio per la definizione dei meccanismi del federalismo fiscale.

Articolo 1, comma 478 - Composizione Commissione e regole per il suo funzionamento.

Articolo 1, comma 479 - Nomina componenti.

Articolo 1, comma 480 - Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali.

Articolo 1, comma 481 - Autorizzazione spesa per Potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

Articolo 1, comma 482 - Riordino, trasformazione e soppressione enti pubblici. Fissazione dei principi e criteri direttivi.

Articolo 1, comma 483 - Risparmio di spesa.

Articolo 1, comma 484 - Immobili delle gestioni liquidatorie trasferiti a Fintecna.

Articolo 1, comma 485 - Ambito contribuzione obbligatoria in favore ONAOSI.

Articolo 1, comma 486 - Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti. Soppressione IGED. Utilizzo personale ex IGED.

Articolo 1, comma 487 - Remunerazione servizi resi FINTECNA per liquidazione e contenzioso enti pubblici.

Articolo 1, comma 488 - Chiusura liquidazione ex gruppo EFIM; trasferimento a Fintecna del patrimonio attivo e passivo.

Articolo 1, comma 489 - Decorrenza dei termini per il trasferimento dei patrimoni di EFIM.

Articolo 1, comma 490 - Adempimenti Commissario liquidatore di EFIM e collegio periti.

Articolo 1, comma 491 - Adempimenti società trasferitaria.

Articolo 1, comma 492 - Subentro società trasferitaria nei processi nei quali sono parti EFIM e le società controllate in liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 1, comma 493 - Destinazione eventuale attivo.

Articolo 1, comma 494 - Assunzione funzioni commissario liquidatore da parte della società trasferitaria.

Articolo 1, comma 495 - Esenzione fiscale atti relativi alla liquidazione.

Articolo 1, comma 496 - Estensione a società ITALTRADE.

Articolo 1, comma 497 - Modalità attuative trasferimenti.

Articolo 1, comma 498 - Decadenza Commissari liquidatori amministrazioni straordinarie.

Articolo 1, comma 499 - Riduzione numero commissari liquidatori.

Articolo 1, comma 500 - Criteri per determinazione e liquidazione Compensi Commissari liquidatori.

Articolo 1, comma 501 - Fissazione dei compensi.

Articolo 1, comma 502 - Misure urgenti per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza. Facolta' di costituzione di parte civile da parte del Commissario straordinario.

Articolo 1, comma 503 - Trasformazione Sogesid S.p.A.

Articolo 1, comma 504 - Scioglimento organi Sogesid e nomina di Commissario straordinario e subcommissario.

Articolo 1, comma 505 - Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento.

Articolo 1, comma 506 - Esclusione di alcuni enti pubblici dalla riduzione delle spese di funzionamento.

Articolo 1, comma 507 - Contenimento spesa mediante accantonamento e indisponibilità di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato.

Articolo 1, comma 508 - Incentivi alle amministrazioni per ulteriori effetti di risparmio.

Articolo 1, comma 509 - Taglio lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tab. C.

Articolo 1, comma 510 - Proroga termine per interventi a favore dei territori di Umbria e Marche.

Articolo 1, comma 511 - Istituzione Fondo compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Articolo 1, comma 512 - Procedura per utilizzo contributi pluriennali.

Articolo 1, comma 513 - Assunzioni nella Polizia di Stato.

Articolo 1, comma 514 - Assunzioni per il Corpo dei vigili del fuoco.

Articolo 1, comma 515 - Reclutamenti straordinari per l'Arma dei carabinieri.

Articolo 1, comma 516 - Reclutamenti straordinari per il Corpo della guardia di finanza.

Articolo 1, comma 517 - Reclutamento di magistrati ordinari.

Articolo 1, comma 518 - Reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 1, comma 519 - Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni per l'anno 2007.

Articolo 1, comma 520 - Costituzione Fondo per Stabilizzazione personale ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca.

Articolo 1, comma 521 - Stabilizzazione personale BBCCAA, Giustizia, INPDAP, APAT, CNIPA, ENPALS, CFS.

Articolo 1, comma 522 - Assunzioni Corpo forestale dello Stato.

Articolo 1, comma 523 - Assunzione personale per parziale turn-over.

Articolo 1, comma 524 - Corso-concorso per segretari comunali e provinciali.

Articolo 1, comma 525 - Assunzioni Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 1, comma 526 - Stabilizzazione personale per gli anni 2008 e 2009. Stabilizzazione specifica per il Corpo dei vigili del fuoco.

Articolo 1, comma 527 - Ulteriori assunzioni, nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo per indifferibili esigenze di servizio.

Articolo 1, comma 528 - Stabilizzazione contratti formazione e lavoro.

Articolo 1, comma 529 - Riserva posti per co.co.co nelle procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Articolo 1, comma 530 - Modalità di reclutamento del personale dell'amministrazione economico finanziaria, compreso quello delle agenzie fiscali.

Articolo 1, comma 531 - Modificazioni disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria.

Articolo 1, comma 532 - Indennità di trasferta personale Agenzie fiscali.

Articolo 1, comma 533 - Riduzione delle risorse per il premio di concentrazione.

Articolo 1, comma 534 - Proroga comandi personale Poste italiane Spa.

Articolo 1, comma 535 - Proroga contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT.

Articolo 1, comma 536 - Procedura per assunzioni. Proroga efficacia graduatorie concorsuali.

Articolo 1, comma 537 - Adeguamento temporale a nuovi criteri per le assunzioni.

Articolo 1, comma 538 - Riduzione rapporti di lavoro «flessibile».

Articolo 1, comma 539 - Soppressione Fondo mobilità.

Articolo 1, comma 540 - Integrazione categorie personale per assunzioni prioritarie.

Articolo 1, comma 541 - Proroga autorizzazione assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 1, comma 542 - Incremento organico Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 1, comma 543 - Incremento organico Autorità garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 1, comma 544 - Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei ruoli di destinazione finale del personale «riqualificato».

Articolo 1, comma 545 - Autorizzazione di spesa per il Ministero del lavoro e per la previdenza sociale.

Articolo 1, comma 546 - Incremento risorse per la contrattazione collettiva biennio 2006-2007.

Articolo 1, comma 547 - Esigibilità risorse.

Articolo 1, comma 548 - Nuova procedura di certificazione contratti collettivi.

Articolo 1, comma 549 - Benefici economici spettanti al personale statale in regime di diritto pubblico.

Articolo 1, comma 550 - Incremento Fondo unico di amministrazione del Ministero dell'interno.

Articolo 1, comma 551 - Incentivi al personale applicato alle attività di programmazione e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali.

Articolo 1, comma 552 - Risorse per la Cassa previdenza e assistenza dipendenti ex Ministero infrastrutture e trasporti.

Articolo 1, comma 553 - Stanziamento per i dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 1, comma 554 - Ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali.

Articolo 1, comma 555 - Disposizioni in materia di equo indennizzo del personale delle amministrazioni statali.

Articolo 1, comma 556 - Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, le risorse per i rinnovi contrattuali e per i miglioramenti economici sono a carico dei rispettivi bilanci.

Articolo 1, comma 557 - Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale.

Articolo 1, comma 558 - Stabilizzazione del personale delle regioni e degli enti locali.

Articolo 1, comma 559 - Inquadramento presso regioni ed enti locali del personale proveniente dai consorzi agrari.

Articolo 1, comma 560 - Riserva posti per co.co.co nelle procedure per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Articolo 1, comma 561 - Divieto nuove assunzioni per inosservanza patto di stabilità interno.

Articolo 1, comma 562 - Limite assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità.

Articolo 1, comma 563 - Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio del personale dell'Ente Tabacchi Italiani S.p.A.

Articolo 1, comma 564 - Facoltà per le regioni ed enti locali di finalizzare ad assunzioni stagionali a progetto quota dei proventi sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 1, comma 565 - Ridefinizione della disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 1, comma 566 - Assunzioni di personale Istituti zooprofilattici sperimentali.

Articolo 1, comma 567 - Incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri.

Articolo 1, comma 568 - Risorse per il funzionamento delle sedi consolari all'estero.

Articolo 1, comma 569 - Abrogazione diversa destinazione risorse.

Articolo 1, comma 570 - Contenimento spese per professionalizzazione Forze armate.

Articolo 1, comma 571 - Incremento organico carabinieri per la tutela del lavoro.

Articolo 1, comma 572 - Arruolamenti straordinari in deroga.

Articolo 1, comma 573 - Requisiti richiesti.

Articolo 1, comma 574 - Potenziamento dell'organico del Comando dei Carabinieri per la lotta all'ecomafia e alla criminalità ambientale.

Articolo 1, comma 575 - Riduzione trattamento economico Ministri e Sottosegretari.

Articolo 1, comma 576 - Misure di contenimento dei trattamenti accessori del personale non contrattualizzato.

Articolo 1, comma 577 - Misure di contenimento trattamento economico dei dirigenti pubblici.

Articolo 1, comma 578 - Interpretazione autentica riconoscimento anzianità di servizio per talune figure dirigenziali della PA.

Articolo 1, comma 579 - Partecipazione sindacale.

Articolo 1, comma 580 - Istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche e soppressione della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Articolo 1, comma 581 - Compiti dell'Agenzia per la formazione.

Articolo 1, comma 582 - Reclutamento e formazione dirigenti.

Articolo 1, comma 583 - Elenco nazionale di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati accreditati.

Articolo 1, comma 584 - Fabbisogno annuale nuovi dirigenti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Articolo 1, comma 585 - Regolamenti di delegificazione per la riforma del sistema della formazione nella P.A.

Articolo 1, comma 586 - Risparmi di spesa.

Articolo 1, comma 587 - Pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società e consorzi.

Articolo 1, comma 588 - Sanzione per mancata o incompleta comunicazione dei dati.

Articolo 1, comma 589 - Consequenze inosservanza delle disposizioni.

Articolo 1, comma 590 - Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le regioni.

Articolo 1, comma 591 - Pubblicità dei dati.

Articolo 1, comma 592 - Armonizzazione regime previdenziale ENPALS.

Articolo 1, comma 593 - Contenimento e pubblicità delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici.

Articolo 1, comma 594 - Divieto di acquistare o gestire Sedi regionali di rappresentanza all'estero.

Articolo 1, comma 595 - Sanzione.

Articolo 1, comma 596 - Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica per le regioni.

Articolo 1, comma 597 - Divieto di acquistare o gestire sedi di rappresentanza o uffici per gli enti locali.

Articolo 1, comma 598 - Divieto utilizzo fondi trasferiti dallo Stato.

Articolo 1, comma 599 - Sanzione.

Articolo 1, comma 600 - Indennità di trasferta personale ispettivo ENPALS e IPSEMA.

Articolo 1, comma 601 - Istituzione Fondi per il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 1, comma 602 - Utilizzo disponibilità del fondo per l'offerta formativa.

Articolo 1, comma 603 - Equiparazione ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

Articolo 1, comma 604 - Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per i collegi universitari.

Articolo 1, comma 605 - Interventi per rilancio scuola pubblica: Formazione classi; Riduzione organici ATA; piano di assunzioni triennale; Trasformazione graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Articolo 1, comma 606 - Procedimenti attuazione.

Articolo 1, comma 607 - Tabella valutazione titoli.

Articolo 1, comma 608 - Piano mobilità docenti inidonei.

Articolo 1, comma 609 - Piano riconversione docenti soprannumerari.

Articolo 1, comma 610 - Agenzia sviluppo autonomia scolastica.

Articolo 1, comma 611 - Organizzazione Agenzia e soppressione IRRE e INDIRE.

Articolo 1, comma 612 - Modifica ordinamento INVALSI.

Articolo 1, comma 613 - Ridefinizione funzioni INVALSI.

Articolo 1, comma 614 - Accelerazione concorsi assunzione.

Articolo 1, comma 615 - Scioglimento precedenti organi INVALSI.

Articolo 1, comma 616 - Controllo su istituzioni scolastiche.

Articolo 1, comma 617 - Conferma attuali revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.

Articolo 1, comma 618 - Procedure reclutamento dirigenti scolastici.

Articolo 1, comma 619 - Procedura transitoria reclutamento dirigenti scolastici.

Articolo 1, comma 620 - Risparmi di spesa.

Articolo 1, comma 621 - Clausola di salvaguardia.

Articolo 1, comma 622 - Principi su istruzione scolastica obbligatoria.

Articolo 1, comma 623 - Disposizioni particolari per la Provincia autonoma di Bolzano in materia di obbligo scolastico.

Articolo 1, comma 624 - Prosecuzione percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale.

Articolo 1, comma 625 - Piani di edilizia scolastica.

Articolo 1, comma 626 - Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

Articolo 1, comma 627 - Modalità attribuzione risorse per ampliamento offerta normativa.

Articolo 1, comma 628 - Gratuità parziale libri di testo.

Articolo 1, comma 629 - Assegnazione in comodato libri di testo.

Articolo 1, comma 630 - Offerta formativa infantile.

Articolo 1, comma 631 - Istruzione tecnica superiore (IFTS).

Articolo 1, comma 632 - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Articolo 1, comma 633 - Finanziamenti per le innovazioni tecnologiche.

Articolo 1, comma 634 - Autorizzazione di spesa.

Articolo 1, comma 635 - Finanziamenti scuole non statali.

Articolo 1, comma 636 - Criteri assegnazione contributi scuole paritarie.

Articolo 1, comma 637 - Criterio di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle Università.

Articolo 1, comma 638 - Criterio di determinazione annuale del fabbisogno finanziario degli enti pubblici di ricerca.

Articolo 1, comma 639 - Ulteriore criterio di determinazione fabbisogno finanziario.

Articolo 1, comma 640 - Esclusioni dei criteri di determinazione del fabbisogno finanziario.

Articolo 1, comma 641 - Finanziamento ricerca scientifica.

Articolo 1, comma 642 - Incremento fabbisogno finanziario per competenze arretrate dovute al personale.

Articolo 1, comma 643 - Disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca.

Articolo 1, comma 644 - Stabilizzazione del personale degli enti di ricerca.

Articolo 1, comma 645 - Avvio procedure concorsuali.

Articolo 1, comma 646 - Assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure concorsuali gia avviate.

Articolo 1, comma 647 - Disciplina transitoria per assunzione di ricercatori universitari.

Articolo 1, comma 648 - Definizione numero aggiuntivo di posti.

Articolo 1, comma 649 - Mantenimento in servizio di personale a tempo determinato.

Articolo 1, comma 650 - Fabbisogno finanziario.

Articolo 1, comma 651 - Assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca vigilati dal MUR.

Articolo 1, comma 652 - Autorizzazione di spesa.

Articolo 1, comma 653 - Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio.

Articolo 1, comma 654 - Fondazione Collegio europeo di Parma.

Articolo 1, comma 655 - Patto di stabilita' interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 1, comma 656 - Avvio sperimentazione finalizzata ad assumere quale base di riferimento il saldo finanziario.

Articolo 1, comma 657 - Utilizzo dell'attuale criterio del contenimento delle spese.

Articolo 1, comma 658 - Definizione spese finali.

Articolo 1, comma 658-bis - Esenzione sanzionatoria.

Articolo 1, comma 659 - Determinazione spese finali.

Articolo 1, comma 660 - Modalità e termini per le regioni a statuto speciale e le province autonome per il raggiungimento dell'intesa ai fini del conseguimento degli obiettivi posti dal Patto di stabilità interno.

Articolo 1, comma 661 - Previsione ulteriori risparmi per il bilancio dello Stato mediante trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di funzioni di competenza delle regioni stesse attualmente esercitate dallo Stato.

Articolo 1, comma 662 - Coordinamento.

Articolo 1, comma 663 - Facoltà di estendere le regole del patto di stabilità interno agli enti e organismi strumentali.

Articolo 1, comma 664 - Limite massimo di ricorso a mutui da parte delle strutture sanitarie.

Articolo 1, comma 665 - Esiti sperimentazione e ridefinizione delle regole del patto di stabilità.

Articolo 1, comma 666 - Monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno.

Articolo 1, comma 667 - Invio certificazione ai fini della verifica del rispetto del «patto».

Articolo 1, comma 668 - Verifica rispetto degli obiettivi.

Articolo 1, comma 669 - Diffida in caso di mancato raggiungimento da parte delle regioni e delle province autonome dell'obiettivo annuale posto dal patto. Pubblicità elenchi contenenti le regioni inadempienti.

Articolo 1, comma 670 - Aumento diretto delle aliquote imposte regionali per le regioni inadempienti.

Articolo 1, comma 671 - Modalità per le regioni in cui si applica già l'aliquota massima.

Articolo 1, comma 672 - Termine oltre il quale è fatto divieto al commissario ad acta di adottare misure di aumento delle aliquote dei tributi regionali.

Articolo 1, comma 673 - Abrogazione determinazione dell'aliquota provvisoria.

Articolo 1, comma 674 - Abrogazione determinazione dell'aliquota provvisoria.

Articolo 1, comma 675 - Rideterminazione aliquote e compartecipazioni.

Articolo 1, comma 676 - Patto di stabilità interno per gli enti locali.

Articolo 1, comma 677 - Obiettivo di riduzione del saldo finanziario tendenziale.

Articolo 1, comma 678 - Procedura per la determinazione dell'obiettivo specifico di miglioramento del saldo.

Articolo 1, comma 678-bis - Procedura per la determinazione dell'obiettivo specifico di miglioramento del saldo.

Articolo 1, comma 679 - Obiettivo di miglioramento della spesa.

679-bis. Saldo finanziario degli enti locali.

Articolo 1, comma 680 - Definizione saldo finanziario.

Articolo 1, comma 681 - Livello del saldo finanziario degli enti locali.

Articolo 1, comma 681-bis - Livello del saldo finanziario degli enti locali.

Articolo 1, comma 682 - Conteggio trasferimenti statali.

Articolo 1, comma 683 - Computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del «Patto».

Articolo 1, comma 683-bis - Computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del «Patto».

Articolo 1, comma 684 - Obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità interno per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 1, comma 685 - Monitoraggio adempimenti patto di stabilità.

Articolo 1, 685-bis. Monitoraggio adempimenti patto di stabilità.

Articolo 1, comma 686 - Verifica del rispetto obiettivi del patto di stabilità.

Articolo 1, comma 686-bis. - Verifica del rispetto obiettivi del patto di stabilità.

Articolo 1, comma 687 - Regole Patto di stabilità interno per gli enti locali di nuova istituzione.

Articolo 1, comma 688 - Esclusione dal patto di stabilità per gli enti locali commissariati.

Articolo 1, comma 689 - Ulteriori esclusioni.

Articolo 1, comma 690 - Trasmissione informazioni a UPI e ANCI.

Articolo 1, comma 691 - Mancato rispetto del patto di stabilità. Provvedimenti consequenziali.

Articolo 1, comma 692 - Aumento diretto delle aliquote.

Articolo 1, comma 693 - Divieto aumento delle aliquote dei tributi regionali.

Articolo 1, comma 694 - Abrogazione limiti acquisto beni immobili.

Articolo 1, comma 695 - Esclusione del limite incremento della spesa per enti gestori aree protette.

Articolo 1, comma 696 - Trasferimenti erariali e compartecipazione locale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 1, comma 697 - Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF.

Articolo 1, comma 698 - Limiti all'indebitamento degli enti locali.

Articolo 1, comma 699 - Abrogazione norme sull'estinzione anticipata dei debiti contratti dagli enti locali.

Articolo 1, comma 700 - Gestione del demanio idrico dei comuni montani.

Articolo 1, comma 701 - Disapplicazione di alcuni adempimenti relativi al monitoraggio e sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per il 2006.

Articolo 1, comma 702 - Ripartizione incremento di gettito compartecipato.

Articolo 1, comma 703 - Disposizioni in favore dei piccoli comuni e delle comunità montane.

Articolo 1, comma 704 - Disposizioni in favore degli enti locali i cui organi siano stati sciolti.

Articolo 1, comma 705 - Deroghe.

Articolo 1, comma 706 - Autorizzazione di spesa.

Articolo 1, comma 707 - Contributo in favore degli enti commissariati per la realizzazione o manutenzione di opere pubbliche.

Articolo 1, comma 708 - Copertura finanziaria.

Articolo 1, comma 709 - Ripartizione Fondo comuni confinanti con le province.

Articolo 1, comma 710 - Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti.

Articolo 1, comma 711 - Fondo per il contenimento delle tariffe.

Articolo 1, comma 712 - Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI.

Articolo 1, comma 713 - Utilizzo quota dei proventi di concessione e sanzioni edilizie ascritte alle entrate dei comuni.

Articolo 1, comma 714 - Parametri per individuazione enti locali strutturalmente deficitari.

Articolo 1, comma 715 - Risoluzione di diritto degli incarichi dirigenziali, di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza.

Articolo 1, comma 716 - Riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Articolo 1, comma 717 - Provvidenze in favore delle imprese editrici e emittenti radiotelevisive per minoranze linguistiche.

Articolo 1, comma 718 - Esclusione corresponsione di emolumenti a favore di amministratore di un ente locale componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente.

Articolo 1, comma 719 - Corresponsione indennità di fine mandato.

Articolo 1, comma 720 - Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali.

Articolo 1, comma 721 - Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni.

Articolo 1, comma 722 - Principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 1, comma 723 - Obiettivi di risparmio.

Articolo 1, comma 724 - Unità per il monitoraggio dell'azione di governo degli enti locali e la verifica delle loro dimensioni organizzative ottimali.

Articolo 1, comma 725 - Determinazione dei compensi nelle società a totale partecipazione di comuni o province.

Articolo 1, comma 726 - Determinazione dei compensi nelle società interamente partecipate da più enti locali.

Articolo 1, comma 727 - Rimborso spese di viaggio e indennità di missione.

Articolo 1, comma 728 - Determinazione dei compensi nelle società a partecipazione mista di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 1, comma 729 - Limite del numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società totalmente partecipate da enti locali.

Articolo 1, comma 730 - Principio di coordinamento per la legislazione regionale.

Articolo 1, comma 731 - Modalità di corresponsione dell'indennità di funzione e del gettone di presenza agli amministratori locali.

Articolo 1, comma 732 - Organo di revisione economico-finanziaria.

Articolo 1, comma 733 - Esclusioni per le società quotate in borsa.

Articolo 1, comma 734 - Amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

Articolo 1, comma 735 - Obbligo di pubblicità degli incarichi e dei compensi di amministratori.

Articolo 1, comma 736 - Principi di coordinamento per la legislazione regionale. Utilizzo di strumenti finanziari derivati per le operazioni di gestione del debito da parte di regioni ed enti locali.

Articolo 1, comma 737 - Obbligo di comunicazioni dei contratti di ammortamento del debito e operazioni in strumenti derivati.

Articolo 1, comma 738 - Elenchi di dati delle operazioni finanziarie e di indebitamento.

Articolo 1, comma 739 - Inclusione tra le operazioni di indebitamento delle operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti.

Articolo 1, comma 740 - Categoria delle operazioni di cartolarizzazione ai fini dell'indebitamento.

Articolo 1, comma 741 - Ambito attività che non competono all'organo straordinario di liquidazione.

Articolo 1, comma 742 - Adeguamento stanziamenti a favore della Gestione INPS degli interventi assistenziali e di sostegno.

Articolo 1, comma 743 - Incremento dei trasferimenti all'INPS.

Articolo 1, comma 744 - Modalità della ripartizione tra le gestioni.

Articolo 1, comma 745 - Criteri di ripartizione dell'importo globale della gestione.

Articolo 1, comma 746 - Esclusione dal procedimento di riparto.

Articolo 1, comma 747 - Anticipazioni di Tesoreria ricevute da Poste Italiane spa.

Articolo 1, comma 748 - Trasferimenti all'Inps.

Articolo 1, comma 749 - Regole procedurali e modifiche di alcuni termini temporali in materia di previdenza complementare.

Articolo 1, comma 750 - Salvezza delle competenze regioni a statuto speciale.

Articolo 1, comma 751 - Norma di adeguamento formale.

Articolo 1, comma 752 - Salvezza di atti e provvedimenti.

Articolo 1, comma 753 - Adesione alle forme pensionistiche complementari.

Articolo 1, comma 754 - Regolazioni contabili INPS.

Articolo 1, comma 755 -Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto.

Articolo 1, comma 756 - Confluenza del contributo al Fondo per il TFR.

Articolo 1, comma 757 - Modalità di attuazione.

Articolo 1, comma 758 - Utilizzazione del Fondo per il TFR.

Articolo 1, comma 759 - Accertamento della consistenza del Fondo TFR.

Articolo 1, comma 760 - Relazione al Parlamento.

Articolo 1, comma 761 - Comunicazione al Parlamento dello schema di ripartizione del Fondo TFR.

Articolo 1, comma 762 - Utilizzo delle risorse.

Articolo 1, comma 763 - Bilanci tecnici delle gestioni previdenziali privatizzate.

Articolo 1, comma 764 - Misure compensative per le imprese a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione.

Articolo 1, comma 765 - Finanziamento spese campagne informative per adesione.

Articolo 1, comma 766 - Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR.

Articolo 1, comma 767 - Fondi pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 1, comma 768 - Aliquote contributive per artigiani e commercianti.

Articolo 1, comma 769 - Aliquota contributiva per iscritti all'assicurazione sociale.

Articolo 1, comma 770 - Aliquota contributiva gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995.

Articolo 1, comma 771 - Composizione del comitato amministratore del Fondo per la gestione separata INPS.

Articolo 1, comma 772 - Limite all'incremento retributivo.

Articolo 1, comma 773 - Rideterminazione aliquote contributive dovute da datori lavoro di apprendisti artigiani e non.

Articolo 1, comma 774 - Interpretazione autentica relativamente all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità. Articolo 1, comma 775 - Salvezza dei trattamenti più favorevoli.

Articolo 1, comma 776 - Abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994.

Articolo 1, comma 777 - Interpretazione autentica in relazione alla determinazione della retribuzione pensionabile per i lavoratori rientrati dall'estero.

Articolo 1, comma 778 - Rivalutazione delle rendite INAIL ai mutilati e invalidi del lavoro.

Articolo 1, comma 779 - Riduzione dei premi INAIL per il 2007.

Articolo 1, comma 780 - Riduzione dei premi INAIL per il 2008.

Articolo 1, comma 781 - Priorità nel riconoscimento della riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 1, comma 782 - Menomazione dell'integrità psicofisica.

Articolo 1, comma 783 - Prelievo contributivo e decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali.

Articolo 1, comma 784 - Prestazioni di disoccupazione agricola.

Articolo 1, comma 785 - Prelievi contributivi e prestazioni dei lavoratori agricoli.

Articolo 1, comma 786

Articolo 1, comma 787 - Retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per la categoria dei lavoratori soci di talune cooperative.

Articolo 1, comma 788 - Estensione per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, di benefici in riferimento agli eventi della malattia e del parto.

Articolo 1, comma 789 - Estensione della facoltà di riscatto dei periodi di congedi per motivi di famiglia anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.

Articolo 1, comma 790 - Modalità di attuazione del riscatto.

Articolo 1, comma 791 - Tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Articolo 1, comma 792 - Trattamento di quiescenza per invalidi da atti di terrorismo.

Articolo 1, comma 793 - Applicazione delle aliquote contributive relative ai rapporti di lavoro di collaborazione domestica agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 1, comma 794 - Spettanza dell'accredito contributivo figurativo a tutti coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado.

Articolo 1, comma 795 - Estensione ai familiari degli invalidi dell'aumento figurativo ai fini previdenziali.

Articolo 1, comma 796 - Finanziamento al SSN e istituzione di un Fondo transitorio destinato alle Regioni con elevato disavanzo. Condizioni per l'accesso a tale fondo.

Articolo 1, comma 797 - Incremento del finanziamento SSN 2006 criteri di ripartizione.

Articolo 1, comma 798 - Autorizzazione di spesa per l'attuazione il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS).

Articolo 1, comma 799 - Modifica del P.S.N., al fine di armonizzare i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.

Articolo 1, comma 800 - Possibilità di svolgere attività esterna da parte dei medici dell'Ufficio Medico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 1, comma 801 - Prezzo medicinali non soggetti a prescrizione.

Articolo 1, comma 802 - Fissazione per l'anno 2007 del Prezzo massimo dei medicinali e margine di guadagno sui medicinali per i farmacisti.

Articolo 1, comma 803 - Fissazione dello Sconto minimo per il 2007 a favore del Ssn.

Articolo 1, comma 804 - Fissazione del Prezzo massimo medicinali con prescrizione.

Articolo 1, comma 805 - Istituzione del Fondo per cofinanziamento progetti attuativi del Piano sanitario nazionale.

Articolo 1, comma 806 - Entità e destinazione del Fondo.

Articolo 1, comma 807 - Assegnazione alle Regioni delle quote del fondo.

Articolo 1, comma 808 - Finanziamento screening oncologici per il triennio 2007-2009.

Articolo 1, comma 809 - Funzionamento della Consulta del Volontariato per la Lotta all'AIDS presso il Ministero della salute.

Articolo 1, comma 810 - Progetto Tessera Sanitaria.

Articolo 1, comma 811 - Sanzioni per truffe al S.S.N. commesse da farmacisti.

Articolo 1, comma 812 - Truffe al S.S.N. commesse da altri sanitari.

Articolo 1, comma 813 - Finanziamenti progetti proposti da Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti.

Articolo 1, comma 814 - Destinazione di quote del fondo sanitario nazionale a progetti di giovani ricercatori valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da comitato di valutazione.

Articolo 1, comma 815 - Quantificazione dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato.

Articolo 1, comma 816 - Finanziamento Istituto Superiore di Sanità.

Articolo 1, comma 817 - Contributo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

Articolo 1, comma 818 - Esclusività degli incarichi direttivi presso IRCCS.

Articolo 1, comma 819 - Realizzazione di un programma di Farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le Regioni.

Articolo 1, comma 820 - Regole per il Confezionamento dei medicinali.

Articolo 1, comma 821 - Produzione di emoderivati in Paesi dell'Ue la cui normativa consenta la lavorazione all'estero del plasma nazionale proveniente da donazioni volontarie e non retribuite.

Articolo 1, comma 822 - Stipula delle convenzioni per la produzione di emoderivati.

Articolo 1, comma 823 - Esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma regolarmente importato.

Articolo 1, comma 824 - Plasma raccolto in Paesi esteri.

Articolo 1, comma 825 - Inclusione, tra le aziende che producono o commercializzano Dispositivi medici anche di quelle che producono tali dispositivi in vitro e su misura. Previsione di un contributo versato allo Stato da tali aziende e di sanzioni.

Articolo 1, comma 826 - Proroga dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle Farmacie rurali.

Articolo 1, comma 827 - Autorizzazione di spesa per Istituto promozione salute popolazioni migranti e contrasto malattie della povertà.

Articolo 1, comma 828 - Potenziamento attività della Commissione di controllo sul doping.

Articolo 1, comma 829 - Affidamento della competenza ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunita' montane della realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazione di animali di affezione e controllo del randagismo.

Articolo 1, comma 830 - Percentuale di spesa sanitaria posta a carico del bilancio della Regione siciliana.

Articolo 1, comma 831 - Temporanea sospensione delle nuove percentuali di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Articolo 1, comma 832 - Riconoscimento alla Regione Sicilia della retrocessione di quota del gettito delle accise sui prodotti petroliferi.

Articolo 1, comma 833 - Attribuzione alla Regione Sicilia di un finanziamento finalizzato al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi.

Articolo 1, comma 834 - Regime delle entrate regione Sardegna.

Articolo 1, comma 835 - Integrazione stanziamenti per la Regione Sardegna.

Articolo 1, comma 836 - Spesa sanitaria a carico della Regione Sardegna.

Articolo 1, comma 837 - Trasferimento alla regione Sardegna di funzioni relative al trasporto pubblico locale e quelle relative alla continuita' territoriale.

Articolo 1, comma 838 - Compartecipazione della regione Sardegna al gettito imposte erariali.

Articolo 1, comma 839 - Misura compartecipazione IVA della Regione Sardegna.

Articolo 1, comma 840 - Oneri funzioni trasferite a carico dello Stato.

Articolo 1, comma 841 - Istituzione del Fondo competitivita' e sviluppo al quale confluiscono le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e quello unico per gli incentivi alle imprese.

Articolo 1, comma 842 - Finanziamento progetti innovazioni industriali delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica.

Articolo 1, comma 843 - Procedure individuazione progetti e nomina del responsabile di ciascun progetto.

Articolo 1, comma 844 - Modalità attuative dei progetti.

Articolo 1, comma 845 - Istituzione di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie.

Articolo 1, comma 846 - Eventuale cofinanziamento dei progetti da parte di altre amministrazioni sia statali che regionali.

Articolo 1, comma 847 - Istituzione del Fondo finanza d'impresa e previsione delle risorse confluenti.

Articolo 1, comma 848 - Definizione delle modalita' di funzionamento del fondo.

Articolo 1, comma 849 - Disposizione transitoria sulle modalita' di funzionamento del fondo.

Articolo 1, comma 850 - Ulteriori conferimenti al Fondo.

Articolo 1, comma 851 - Diritti su titoli di proprieta' industriale.

Articolo 1, comma 852 - Autorizzazione di spesa per la costituzione di un'apposita struttura di cooperazione tra Ministero dello sviluppo economico e quello del lavoro per il Monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo.

Articolo 1, comma 853 - Individuazione dei requisiti delle imprese destinatarie degli Interventi del fondo a sostegno delle imprese.

Articolo 1, comma 854 - Referto del Governo al Parlamento con relazione concernente l'operatività delle misure di sostegno.

Articolo 1, comma 855 - Fondo rotativo sostegno imprese e investimenti in ricerca - FRI.

Articolo 1, comma 856 - Dotazione FRI apporto della Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 1, comma 857 - Stipula, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di convenzioni per la regolamentazione delle modalita' di intervento.

Articolo 1, comma 858 - Possibilità di stipulare convenzioni, da parte di Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per il Finanziamento regionale degli interventi di interesse.

Articolo 1, comma 859 - Integrazione alla dotazione del FRI.

Articolo 1, comma 860 - Previsione di programmi di ricerca e di sviluppo svolti da imprese innovative di nuova costituzione e assistenza tecnica imprese innovative.

Articolo 1, comma 861 - Semplificazioni procedurali per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative.

Articolo 1, comma 862 - Completamento degli interventi della programmazione negoziata

Articolo 1, comma 863 - Incremento Fondo aree sottoutilizzate e finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle Regioni mediterranee.

Articolo 1, comma 864 - Quadro strategico nazionale e istituzione di una Cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta da rappresentanti delle Regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.

Articolo 1, comma 865 - Determinazione della quota delle risorse annuali FAS.

Articolo 1, comma 866 - Regola contabile: le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui.

Articolo 1, comma 867 - Autorizzazione di spesa per la realizzazione di opere e interventi relativi ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera.

Articolo 1, comma 868 - Formulazione di un piano per rassegnazione al Ministero dell'ambiente di somme versate allo Stato a titolo di Risarcimento danno ambientale.

Articolo 1, comma 869 - Destinazione al bilancio dello Stato di parte delle risorse destinate a Sviluppo Italia.

Articolo 1, comma 870 - Istituzione del Fondo investimenti ricerca scientifica e teconologica - FIRST.

Articolo 1, comma 871 - Dotazione del FIRST attraverso il rientro dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e attraverso l'assegnazione delle risorse da parte del CIPE.

Articolo 1, comma 872 - Ripartizione FIRST attraverso decreto interministeriale.

Articolo 1, comma 873 - Definizione dei criteri di accesso e delle Modalita' di utilizzo e gestione del FIRST.

Articolo 1, comma 874 - Integrazione alle dotazioni del FIRST.

Articolo 1, comma 875 - Istituzione fondo istruzione e formazione tecnica superiore - (IFTS).

Articolo 1, comma 876 - Rifinanziamento Fondo interventi regionali per commercio e turismo.

Articolo 1, comma 877 - Interventi per consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.

Articolo 1, comma 878 - Riduzione del contributo per il Finanziamento dell'incremento dei fondi di garanzie interconsortili.

Articolo 1, comma 879 - Ambito di applicazione.

Articolo 1, comma 880 - Fondo garanzia fidi.

Articolo 1, comma 881 - Imputazione al fondo consortile di risorse derivanti da contributi pubblici.

Articolo 1, comma 882 - Rafforzamento patrimoniale confidi.

Articolo 1, comma 883 - Contributi per partecipazione a programmi industriali aeronautici.

Articolo 1, comma 884 - Contributi per sviluppo industria aeronautica ad alta tecnologia.

Articolo 1, comma 885 - Contributi per partecipazione a programmi europei aeronautici ad elevato contenuto tecnologico.

Articolo 1, comma 886 - Coordinamento politiche ricerca applicata e innovazione tecnologica.

Articolo 1, comma 887 - Valutazione integrata delle domande per la concessione di incentivi.

Articolo 1, comma 888 - Contributi per il sistema fieristico nazionale.

Articolo 1, comma 889 - Cofinanziamento progetti regionali per i distretti produttivi.

Articolo 1, comma 890 - Concessione contributi statali per progetti regionali a favore dei distretti produttivi. Individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio.

Articolo 1, comma 891 - Clausola di salvaguardia.

Articolo 1, comma 892 - Contributo per la realizzazione dei progetti per la societa' dell'informazione.

Articolo 1, comma 893 - Istituzione di un Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali.

Articolo 1, comma 894 - Criteri di distribuzione del Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali.

Articolo 1, comma 895 - Priorità dei progetti da finanziare.

Articolo 1, comma 896 - Istituzione del Fondo per esigenze di difesa nazionale.

Articolo 1, comma 897 - Ripristino della Direzione Generale di commissariato e di servizi generali.

Articolo 1, comma 898 - Istituzione del Fondo bonifiche aree militari, poligoni di tiro ed unita' navali.

Articolo 1, comma 899 - Istituzione e ripartizione del Fondo ristrutturazione e adequamento arsenali militari.

Articolo 1, comma 900 - Istituzione e ripartizione del Fondo ammodernamento parco autoveicoli, sistemi operativi e infrastrutture dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 1, comma 901 - Riduzione della dotazione di u.p.b. Ministero della difesa.

Articolo 1, comma 902 - Autorizzazione di spesa per interventi sanitari personale civile, militare e popolazioni nelle aree interessate da missioni internazionali.

Articolo 1, comma 903 - Autorizzazione di spesa a favore del Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà

Articolo 1, comma 904 - Integrazione del fondo per i trasferimenti correnti alle imprese per corrispettivi a imprese pubbliche per oneri di servizio pubblico.

Articolo 1, comma 905 - Criteri cessione quote del capitale di societa' di trasporto gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

Articolo 1, comma 906 - Proroga termini per cessione quote del capitale per le società di trasporto gas naturale.

Articolo 1, comma 907 - Possibilità di utilizzo per i committenti del contratto di Locazione finanziaria in opere pubbliche.

Articolo 1, comma 908 - Contenuto del bando per utilizzo del contratto di locazione finanziaria.

Articolo 1, comma 909 - Utilizzo del criterio del Valore economico adeguato al costo del lavoro nella predisposizione delle gare di appalto di lavori pubblici e nella valutazione dell'anomalia dell'offerte.

Articolo 1, comma 910 - Responsabilità in solido del datore di lavoro anche in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o subappaltatrici per danni al lavoratore non coperti da indennizzo INAIL.

Articolo 1, comma 911 - Responsabilità in solido del datore di lavoro anche in caso di affidamento ad imprese appaltatrici o subappaltatrici per mancata retribuzione od omessa contribuzione.

Articolo 1, comma 912 - Eventuali modifiche soggettive dei Soggetti offerenti nei contratti di locazione finanziaria.

Articolo 1, comma 913 - Controllo dell'opera realizzata con la locazione finanziaria.

Articolo 1, comma 914 - Rispetto dei requisiti tecnici anche in caso di Locazione finanziaria per i contratti di servizi.

Articolo 1, comma 915 - Autorizzazione di spesa a favore dell'autotrasporto.

Articolo 1, comma 916 - Destinazione di quota parte del Fondo per autotrasporto per strutture logistiche modali già previste nei piani regionali di trasporto.

Articolo 1, comma 917 - Autorizzazione di spesa per riduzione dei premi INAIL a favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi relativi all'anno 2006.

Articolo 1, comma 918 - Autorizzazione di spesa per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci.

Articolo 1, comma 919 - Agevolazioni per acquisizione di autoveicoli adibiti a trasporto merci.

Articolo 1, comma 920 - Riduzione dei premi INAIL a favore dei dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi per l'anno 2005.

Articolo 1, comma 921 - Incremento tariffe per operazioni di motorizzazione e destinazione di quota parte per CED del dipartimento trasporti terrestri e piano di mobilità.

Articolo 1, comma 922 - Autorizzazione di spesa per completamento dei Progetti informatici del Ministero delle Infrastrutture.

Articolo 1, comma 923 - Incremento tariffe revisione autoveicoli.

Articolo 1, comma 924 - Autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia nazionale diffusione tecnologie per l'innovazione.

Articolo 1, comma 925 - Incremento del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) per finanziamento delle Infrastrutture larga banda.

Articolo 1, comma 926 - Delibera CIPE per Riparto FAS per finanziamento infrastrutture larga banda.

Articolo 1, comma 927 - Individuazione di interventi per favorire la Transizione alla televisione digitale.

Articolo 1, comma 928 - Modalità di realizzazione interventi per la transizione alla televisione digitale.

Articolo 1, comma 929 - Autorizzazione spesa per la realizzazione degli interventi di transizione al digitale.

Articolo 1, comma 930 - Riduzione sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti esercenti radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Articolo 1, comma 931 - Esclusione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea dalla regola del 2 per cento.

Articolo 1, comma 932 - Unificazione dei fondi venture capital.

Articolo 1, comma 933 - Prestazione della garanzia per il Fondo rotativo alle imprese esportatrici.

Articolo 1, comma 934 - Promozione partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

Articolo 1, comma 935 - Promozione progetti integrati consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri.

Articolo 1, comma 936 - Incremento del fondo «Made in Italy» e destinazione di quota parte delle risorse per prodotti tessili cardati.

Articolo 1, comma 937 - Autorizzazione di spesa per la promozione della Produzione ceramiche artistiche. Finanziamento Museo Internazionale di Faenza.

Articolo 1, comma 938 - Criteri e modalità di utilizzo delle risorse per la promozione delle ceramiche artistiche.

Articolo 1, comma 939 - Individuazione dei criteri di Affidamento servizi in aree di servizio delle reti autostradali.

Articolo 1, comma 940 - Autorizzazione di spesa per la stabilizzazione del personale operante nei parchi Nazionale Gran Sasso, Monti della Laga e Maiella.

Articolo 1, comma 941 - Commercializzazione prodotti con false indicazioni.

Articolo 1, comma 942 - Contributi agli enti fieristici per potenziamento attività promozione del «Made in Italy».

Articolo 1, comma 943 - Autorizzazione di spesa per le politiche generali a favore delle Collettività italiane all'estero.

Articolo 1, comma 944 - Autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli Interventi per la salvaguardia di Venezia. Articolo 1, comma 945 - Autorizzazione di spesa per infrastrutture della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 1, comma 946 - Entrate tributarie regione Friuli - Venezia Giulia.

Articolo 1, comma 947 - Incremento delle quote fisse dell'IVA per regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Articolo 1, comma 948 - Riduzioni di autorizzazioni di spesa per copertura incremento della quota di entrate attribuite alle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Articolo 1, comma 949 - Autorizzazione di spesa a favore degli Interventi per Roma-capitale della Repubblica.

Articolo 1, comma 950 - Autorizzazione di spesa per promozione della Candidatura italiana per l'Esposizione Universale del 2015.

Articolo 1, comma 951 - Autorizzazione di spesa per partecipazione all'Esposizione di Saragozza.

Articolo 1, comma 952 - Autorizzazione di spesa per partecipazione all' Esposizione di Shanghai.

Articolo 1, comma 953 - Istituzione di Commissariati pro tempore per le Esposizioni internazionali.

Articolo 1, comma 954 - Procedura per le Nomine dei Commissari per le esposizioni.

Articolo 1, comma 955 - Procedura per le nomine dei Segretari generali dei Commissariati.

Articolo 1, comma 956 - Criteri per la gestione dei fondi attribuiti ai Commissari.

Articolo 1, comma 957 - Strutture di supporto ai Commissari.

Articolo 1, comma 958 - Status giuridico dei Commissari.

Articolo 1, comma 959 - Rinvio a decreto ministeriale per fissazione indennità spettante al personale operante nell'ambito delle Esposizioni.

Articolo 1, comma 960 - Conferma della vigente normativa in tema Rimborso spese di viaggio.

Articolo 1, comma 961 - Procedura per la nomina del Collegio revisori dei conti. Articolo 1, comma 962 - Copertura.

Articolo 1, comma 963 - Incremento dei trasferimenti erariali a favore del Comune di Roma.

Articolo 1, comma 964 - Autorizzazione di spesa per prosecuzione interventi alta velocita/alta capacità della linea Torino Milano Napoli.

Articolo 1, comma 965 - Autorizzazione di spesa per prosecuzione interventi Linea Parma-La Spezia.

Articolo 1, comma 966 - Assunzioni oneri per investimenti relativi Linea Torino-Milano-Napoli.

Articolo 1, comma 967 - Liquidazione patrimonio separato. Estinzione debiti Ferrovie dello Stato.

Articolo 1, comma 968 - Trattamento fiscale dell'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 1, comma 969 - Rinvio a decreto ministeriale per la definizione di criteri e modalità per l'assunzione degli oneri.

Articolo 1, comma 970 - Incremento canone alta velocita/Alta capacità.

Articolo 1, comma 971 - Autorizzazione di spesa a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico.

Articolo 1, comma 972 - Assunzione a carico dello Stato del debito contratto con Infrastrutture spa per realizzazione sistema alta velocità /alta capacità.

Articolo 1, comma 973 - Autorizzazione di spesa per adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico.

Articolo 1, comma 974 - Autorizzazione di spesa per investimenti a favore della Rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Articolo 1, comma 975 - Contributi sistema Alta Velocita/ Alta Capacità Torino-Milano-Napoli.

Articolo 1, comma 976 - Utilizzazione di quota parte delle risorse per la tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.

Articolo 1, comma 977 - Finanziamento opere di preminente interesse nazionale e utilizzazione di quota parte delle risorse per Capitanerie di porto.

Articolo 1, comma 978 - Autorizzazione di spesa per Capitanerie di porto - guardia costiera.

Articolo 1, comma 979 - Utilizzazione di quota parte delle risorse ex l. 443 del 2001 per concorso statale alle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda.

Articolo 1, comma 980 - Autorizzazione alla reiscrizione in bilancio di limiti di impegno autorizzati ma non impegnati.

Articolo 1, comma 981 - Contributo quindicennale per realizzazione opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia.

Articolo 1, comma 982 - Attribuzione alle autorità portuali del gettito della tassa erariale delle merci e della tassa di ancoraggio.

Articolo 1, comma 983 - Istituzione di un Fondo perequativo a favore delle autorità portuali.

Articolo 1, comma 984 - Autorizzazione alle Autorità portuali all'applicazione di addizionali.

Articolo 1, comma 985 - Conferma attribuzione alle autorità portuali della Tassa sulle merci.

Articolo 1, comma 986 - Interpretazione autentica su ambito di applicazione della Tassa di ancoraggio e della tassa sulle merci.

Articolo 1, comma 987 - Modalità di Riscossione.

Articolo 1, comma 988 - Applicazione alle autorità portuali del sistema di Tesoreria mista.

Articolo 1, comma 989 - Rinvio a norme regolamentari per la Definizione sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali.

Articolo 1, comma 989-bis - Rinvio a norme regolamentari per la Definizione sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali.

Articolo 1, comma 990 - Rinvio a decreti interministeriali per individuazione di tributi da devolvere alle autorità portuali.

Articolo 1, comma 991 - Contributo quindicennale per realizzazione Grandi infrastrutture portuali.

Articolo 1, comma 992 - Qualificazione ai fini IVA delle opere previste da piani regolatori portuali in porti già esistenti.

Articolo 1, comma 993 - Regime fiscale atti di concessione demaniale.

Articolo 1, comma 994 - Contributo quindicennale per mutui contratti per la realizzazione di Grandi infrastrutture portuali.

Articolo 1, comma 995 - Disposizioni attuative.

Articolo 1, comma 996 - Disciplina dell'attività di dragaggio nei siti oggetto di bonifica di interesse nazionale.

Articolo 1, comma 997 - Competenze del Presidente della Autorità portuale per navigabilità e mantenimento ed approfondimento dei fondali nei porti.

Articolo 1, comma 998 - Liberalizzazione settore cabotaggio marittimo. Autorizzazione di spesa per stipula nuove convenzioni per collegamenti marittimi essenziali.

Articolo 1, comma 999 - Individuazione del contenuto delle convenzioni per collegamenti marittimi essenziali.

Articolo 1, comma 1000 - Abrogazione di disposizioni concernenti i Servizi Marittimi sovvenzionati di collegamento con isole maggiori e minori.

Articolo 1, comma 1001 - Partecipazione del gruppo Finmare nella società Tirrenia di navigazione.

Articolo 1, comma 1002 - Ampliamento del Porto Taranto.

Articolo 1, comma 1003 - Autorizzazione di spesa per lo sviluppo hub portuali di interesse nazionale.

Articolo 1, comma 1004 - Utilizzo di quota parte delle risorse per lo sviluppo del Porto di Gioia Tauro, di Augusta, del porto canale di Cagliari.

Articolo 1, comma 1005 - Istituzione del Comitato interministeriale per sviluppo sistemi portuali.

Articolo 1, comma 1006 - Destinazione delle somme non utilizzate al termine della realizzazione delle opere.

Articolo 1, comma 1007 - Applicazione del codice dei contratti pubblici per contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori ordinari.

Articolo 1, comma 1008 - Integrazione di autorizzazioni di spesa per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia.

Articolo 1, comma 1009 - Autorizzazione di spesa a favore dei Comuni della Val di Noto titolari programmi comunitaria URBAN.

Articolo 1, comma 1010 - Autorizzazione di spesa per concessione di Contributi edilizia privata nel Belice.

Articolo 1, comma 1011 - Regolarizzazione versamenti in provincia di Catania.

Articolo 1, comma 1012 - Incremento delle risorse per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate di Marche ed Umbria.

Articolo 1, comma 1013 - Contributo quindicennale per la prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della Basilicata e Campania.

Articolo 1, comma 1014 - Contributo quindicennale a sostegno delle popolazioni dei comuni di Marche, Liguria, Veneto e della provincia di Vibo Valentia colpite da eventi alluvionali nell'anno 2006 e della regione Umbria per eventi metereologici del 2005 e esplosione oleificio «Umbria olii».

Articolo 1, comma 1015 - Contributo per zone alluvionate della provincia di Vibo Valentia.

Articolo 1, comma 1016 - Semplificazione procedure contabili e autorizzazione di spesa per il settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Articolo 1, comma 1017 - Rinvio a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione delle Strade di rilievo nazionale ed autostrade.

Articolo 1, comma 1018 - Predisposizione di un nuovo piano economico finanziario dell'Anas spa ed introduzione della convenzione unica.

Articolo 1, comma 1019 - Limite massimo durata concessione ANAS.

Articolo 1, comma 1020 - Ripartizione canone annuo a carico enti concessionari ANAS.

Articolo 1, comma 1021 - Soppressione del Sovrapprezzo tariffario autostradale e sostituzione con nuovo sovrapprezzo destinato ad ANAS.

Articolo 1, comma 1022 - Istituzione del Fondo per investimenti in infrastrutture ferroviarie.

Articolo 1, comma 1023 - Direttive per la disciplina dell'attività dell'ANAS.

Articolo 1, comma 1024 - Abrogazione di sub concessioni di compiti ANAS.

Articolo 1, comma 1025 - Soppressione Fondo centrale di garanzia autostradale e ferrovie metropolitane e subentro dell'ANAS.

Articolo 1, comma 1026 - Estensione disposizioni contabili all'ANAS e autorizzazione di spesa per rimborso rate di ammortamento dei mutui.

Articolo 1, comma 1027 - Autorizzazione di spesa per ripristino Contributi annuali ammortamento mutui.

Articolo 1, comma 1028 - Rinvio alla legge finanziaria per Aumento capitale sociale ANAS.

Articolo 1, comma 1029 - Attribuzione priorità lavori ANAS.

Articolo 1, comma 1030 - Modifiche al decreto legge n. 262 in materia di concessioni autostradali.

Articolo 1, comma 1031 - Istituzione del Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari.

Articolo 1, comma 1032 - Piano di riparto del Fondo e criteri.

Articolo 1, comma 1033 - Facoltà per le regioni e le province autonome di utilizzare Centri di acquisto comuni per modalità di trasporto.

Articolo 1, comma 1034 - Incremento del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese.

Articolo 1, comma 1035 - Aggiornamento del Piano sicurezza stradale e dei trasporti ed autorizzazione di spesa per attività connesse.

Articolo 1, comma 1036 - Autorizzazione di spesa a favore delle Attività di prevenzione in materia di sicurezza nella circolazione.

Articolo 1, comma 1037 - Autorizzazione di spesa per Interventi per la sicurezza stradale.

Articolo 1, comma 1038 - Autorizzazione di spesa per Interventi per la sicurezza ferroviaria.

Articolo 1, comma 1039 - Autorizzazione di spesa per potenziamento componente aereonavale del Corpo della Capitaneria di Porto.

Articolo 1, comma 1040 - Contributi per l'innovazione tecnologica dell'industria cantieristica.

Articolo 1, comma 1041 - Modalità e criteri per applicazione benefici e autorizzazione di spesa.

Articolo 1, comma 1042 - Concessione di contributi all'INSEAN.

Articolo 1, comma 1043 - Riorganizzazione dell'INSEAN. Disciplina.

Articolo 1, comma 1044 - Autorizzazione di spesa per rete interporti.

Articolo 1, comma 1045 - Contributo quindicennale per opere infrastrutturali Regione Veneto.

Articolo 1, comma 1046 - Autorizzazione di spesa per la rottamazione dei traghetti.

Articolo 1, comma 1047 - Funzioni dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

Articolo 1, comma 1048 - Funzioni dell'AGEA.

Articolo 1, comma 1049 - Modifiche alla disciplina dei controlli nel settore vitivinicolo.

Articolo 1, comma 1050 - Autorizzazione di spesa a favore dell'Agecontrol Spa.

Articolo 1, comma 1051 - Contributo per applicazione norme comunitarie sulle denominazioni protette.

Articolo 1, comma 1052 - Disciplina erogazioni degli aiuti comunitari previsti dalla PAC.

Articolo 1, comma 1053 - Facoltà del Corpo forestale dello Stato di conferire assegni di ricerca.

Articolo 1, comma 1054 - Soppressione del fondo per la razionalizzazione settore bieticolo saccarifero e subentro dell'AGEA.

Articolo 1, comma 1055 - Risanamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) e trasformazione in Spa.

Articolo 1, comma 1056 - Proroga attività dell'Ente irriguo umbro -toscano.

Articolo 1, comma 1057 - Esclusione dal taglio per i consumi intermedi per spese relative al sollevamento dell'acqua.

Articolo 1, comma 1058 - Stanziamenti di spea per realizzazione opere previste dal Piano irriguo nazionale.

Articolo 1, comma 1059 - Ulteriori autorizzazioni di spesa per il Piano irriguo nazionale anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 1, comma 1060 - Ulteriori autorizzazioni di spesa per il Piano irriguo nazionale anno 2010.

Articolo 1, comma 1061 - Immediata impegnabilità delle somme anche per esercizi futuri.

Articolo 1, comma 1062 - Copertura degli oneri relativi al piano irriguo nazionale.

Articolo 1, comma 1063 - Stanziamento a favore del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera.

Articolo 1, comma 1064 - Interventi a favore della vendita diretta dei prodotti agricoli.

Articolo 1, comma 1065 - Definizione degli standard per realizzazione mercati agricoli.

Articolo 1, comma 1066 - Agevolazioni fiscali per il settore dell'apicoltura.

Articolo 1, comma 1067 - Convenzioni con imprenditori agricoli per salvaguardia territorio.

Articolo 1, comma 1068 - Istituzione del Fondo per lo sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura.

Articolo 1, comma 1069 - Criteri, modalità e procedure di attuazione del Fondo.

Articolo 1, comma 1070 - Abrogazione norma imprenditoria agricola giovanile.

Articolo 1, comma 1071 - Copertura oneri Fondo.

Articolo 1, comma 1072 - Istituzione del Fondo per le crisi mercato agricolo.

Articolo 1, comma 1073 - Piano antibrucellosi nella regione Campania.

Articolo 1, comma 1074 - Finanziamento Fondo imprenditoria giovanile.

Articolo 1, comma 1075 - Credito di imposta per imprenditori agricoli.

Articolo 1, comma 1076 - Procedura nomina Commissario unico consorzi agrari. Estensione nomina Commissario unico consorzi agrari.

Articolo 1, comma 1077 - Procedure di stabilizzazione per il personale operaio forestale.

Articolo 1, comma 1078 - Ricollocazione dipendenti consorzi agrari.

Articolo 1, comma 1079 - Integrazione salariale per lavoratori agricoli in aree colpite da avversità atmosferiche.

Articolo 1, comma 1080 - Incremento contributo ISMEA.

Articolo 1, comma 1081 - Mutui all'ISMEA per sviluppo proprietà coltivatrice.

Articolo 1, comma 1082 - Programma quadro settore forestale; accesso risorse F.A.S.

Articolo 1, comma 1083 - Finalità intesa di filiera e contratto quadro. Contratti di coltivazione e fornitura.

Articolo 1, comma 1084 - Autorizzazione spesa attuazione piani nazionali del settore agricolo.

Articolo 1, comma 1085 - Incremento di spesa per la attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica.

Articolo 1, comma 1086 - Estensione temporale delle agevolazioni contributive per le imprese agricole colpite da eventi eccezionali.

Articolo 1, comma 1087 - Limitazione dell'importo relativo alla restituzione del prelievo pagato in eccesso per quote latte.

Articolo 1, comma 1088 - Internazionalizzazione del sistema agroalimentare. Esclusione dalla base imponibile del reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in attività di promozione.

Articolo 1, comma 1089 - Misura della agevolazione.

Articolo 1, comma 1090 - Estensione beneficio alle imprese di nuova costituzione.

Articolo 1, comma 1091 - Attestazione effettività delle spese ai fini del beneficio fiscale.

Articolo 1, comma 1092 - Modalità di applicazione dell'incentivo fiscale.

Articolo 1, comma 1093 - Sviluppo forma societaria in agricoltura. Opzione per le società agricole della tassazione in base al reddito catastale agrario.

Articolo 1, comma 1094 - Definizione imprenditore agricolo.

Articolo 1, comma 1095 - Modalità applicative.

Articolo 1, comma 1096 - Eliminazione divieto di cumulo dell'agevolazione tra socio e società.

Articolo 1, comma 1097 - Investimenti in titoli governativi area euro dei fondi raccolti da Poste italiane spa.

Articolo 1, comma 1098 - Eliminazione vincolo di versamento in conto corrente fruttifero.

Articolo 1, comma 1099 - Coordinamento del MEF sull'attuazione del riassetto della raccolta Banco Posta.

Articolo 1, comma 1100 - Interventi per la difesa del mare. Risorse per attuazione di programmi annuali di intervento difesa del mare.

Articolo 1, comma 1101 - Rimborso delle spese per attività antinquinamento marino. Applicazione tariffario SCOPIC per quantificazione spese per danni all'ambiente marino.

Articolo 1, comma 1102 - Riassegnazione di somme recuperate dai privati per danni all'ambiente marino.

Articolo 1, comma 1103 - Contrasto all'abusivismo nelle aree naturali protette.

Articolo 1, comma 1104 - Acquisizione gratuita a favore degli organismi di gestione o, in assenza, dei comuni, delle opere abusive poste in essere nelle aree naturali protette.

Articolo 1, comma 1105 - Conferma competenze contrasto abusivismo delle regioni a statuto speciale e province autonome.

Articolo 1, comma 1106 - Concessione idroelettriche in provincia di Sondrio.

Articolo 1, comma 1107 - Esclusione rideterminazione delle piante organiche personale Enti parco.

Articolo 1, comma 1108 - Individuazione obiettivi percentuali minimi di raccolta differenziata dei rifiuti ed eventuale nomina di un commissario ad acta.

Articolo 1, comma 1109 - Rinvio a decreto per individuazione percentuale minima di raccolta differenziata per gli anni successivi al 2011.

Articolo 1, comma 1110 - Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra.

Articolo 1, comma 1111 - Modalità per l'erogazione dei finanziamenti.

Articolo 1, comma 1112 - Misure prioritarie nella assegnazione dei finanziamenti per il triennio 2007-2009.

Articolo 1, comma 1113 - Determinazione della dotazione del Fondo.

Articolo 1, comma 1114 - Destinazione del rimborso dei finanziamenti al Fondo.

Articolo 1, comma 1115 - Convenzione per la definizione delle modalità di gestione del Fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

Articolo 1, comma 1116 - Destinazione di risorse per la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti.

Articolo 1, comma 1117 - Limitazione dei finanziamenti ed incentivi alla promozione di fonti rinnovabili di energia.

Articolo 1, comma 1118 - Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei finanziamenti ed incentivi pubblici in tema di fonti rinnovabili.

Articolo 1, comma 1119 - Concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis.

Articolo 1, comma 1120 - Soppressione di norme in materia di fonti rinnovabili.

Articolo 1, comma 1121 - Istituzione del Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.

Articolo 1, comma 1122 - Individuazione delle destinazioni prioritarie delle risorse del Fondo.

Articolo 1, comma 1123 - Destinazioni di quota del Fondo allo sviluppo della mobilità ciclistica.

Articolo 1, comma 1124 - Istituzione del Fondo per lo sviluppo sostenibile.

Articolo 1, comma 1125 - Dotazione del Fondo.

Articolo 1, comma 1126 - Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della P.A.

Articolo 1, comma 1127 - Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Articolo 1, comma 1128 - Monitoraggio degli obiettivi.

Articolo 1, comma 1129 - Programma sperimentale riduzione commercializzazione di sacchi non biodegradabili.

Articolo 1, comma 1130 - Finalità del programma sperimentale.

Articolo 1, comma 1131 - Dotazione per l'avvio del programma.

Articolo 1, comma 1132 - Monitoraggio attività difesa del suolo.

Articolo 1, comma 1133 - Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato del Ministero per i beni e le attività culturali e organizzazione uffici dirigenziali.

Articolo 1, comma 1134 - Correzione al decreto legge 262 del 2006 per organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 1, comma 1135 - Funzionamento e risorse dell'ARCUS spa.

Articolo 1, comma 1136 - Istituzione del Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra Stato ed autonomie.

Articolo 1, comma 1137 - Dotazione del Fondo.

Articolo 1, comma 1138 - Assegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali di un fondo per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 1, comma 1139 - Autorizzazione alla spesa per prosecuzione di interventi relativi al Parco della pace.

Articolo 1, comma 1140 - Assegnazione di contributi al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche per eventi di carattere culturale.

Articolo 1, comma 1141 - Autorizzazione di spesa a favore del Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti.

Articolo 1, comma 1142 - Autorizzazione di spesa per interventi urgenti per emergenze in tema di beni culturali e paesaggistici.

Articolo 1, comma 1143 - Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 1, comma 1144 - Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah.

Articolo 1, comma 1145 - Autorizzazione di spesa a favore Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Articolo 1, comma 1146 - Accademia Nazionale Santa Cecilia.

Articolo 1, comma 1147 - Razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo.

Articolo 1, comma 1148 - Criteri di ripartizione quota Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Articolo 1, comma 1149 - Proroga risorse Istituto italiano studi filosofici e Istituto italiano studi storici.

Articolo 1, comma 1150 - Interventi in materia di mancata restituzione da parte delle imprese cinematografiche delle somme erogate dallo Stato.

Articolo 1, comma 1151 - Razionalizzazione erogazione risorse a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico.

Articolo 1, comma 1152 - Assegnazione somme per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria.

Articolo 1, comma 1152-bis - Assegnazione somme per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria.

Articolo 1, comma 1153 - Autorizzazione di spesa per opere viarie in Veneto.

Articolo 1, comma 1154 - Autorizzazione spesa piano straordinario di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 1, comma 1155 - Modifiche al decreto legge n. 262 del 2006 in materia di opere infrastrutturali ed interventi di tutela dell'ambiente per la Sicilia e la Calabria.

Articolo 1, comma 1156 - Interventi a carico del Fondo per l'occupazione.

Articolo 1, comma 1157 - Sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in esubero imprese coinvolte in procedure concorsuali.

Articolo 1, comma 1158 - Agevolazioni contributive in ipotesi di cessioni di aziende per il 2007.

Articolo 1, comma 1159 - Assegnazione risorse per interventi a carico del Fondo per l'occupazione.

Articolo 1, comma 1160 - Accordi di solidarietà tra generazioni.

Articolo 1, comma 1161 - Modalità e contenuti degli accordi di solidarietà.

Articolo 1, comma 1162 - Incremento dotazione Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

Articolo 1, comma 1163 - Autorizzazione spesa per finanziamento delle attività di formazione professionale.

Articolo 1, comma 1164 - Ricostruzione a domanda delle posizioni assicurative per cittadini italiani rimpatriati dalla Albania.

Articolo 1, comma 1165 - Rifinanziamento delle attivita' previste per l'implementazione dei Servizi per l'impiego (SPI).

Articolo 1, comma 1166 - Proroga convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili e rifinanziamento del Fondo per l'occupazione.

Articolo 1, comma 1167 - Estensione degli incrementi di durata e della misura della indennità ordinaria di disoccupazione.

Articolo 1, comma 1168 - Estensione alle camere di commercio dell'obbligo di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva.

Articolo 1, comma 1169 - Circolazione dei dati per lavoro sommerso.

Articolo 1, comma 1170 - Avvalimento di risorse dell'INPS e dell'INAIL da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 1, comma 1171 - Titolarità del trattamento dei dati per lavoro sommerso.

Articolo 1, comma 1172 - Omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro agricolo.

Articolo 1, comma 1173 - Individuazione di indici di congruità del lavoro e ore necessarie

Articolo 1, comma 1174 - Modalità attuative degli indici di congruità.

Articolo 1, comma 1175 - Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 1, comma 1176 - Modalità di rilascio e contenuti del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 1, comma 1177 - Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria.

Articolo 1, comma 1178 - Sanzioni per l'omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri matricola e di paga.

Articolo 1, comma 1179 - Destinazione delle entrate derivanti da sanzioni ad incremento del Fondo per l'occupazione.

Articolo 1, comma 1180 - Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro.

Articolo 1, comma 1181 - Immediata applicazione della norma in tema di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 1, comma 1182 - Obbligo di comunicazione all'INAIL e all'IPSEMA in via transitoria.

Articolo 1, comma 1183 - Tipologie di variazione dei rapporti di lavoro soggette ad obbligo di comunicazione.

Articolo 1, comma 1184 - Semplificazione degli adempimenti del datore di lavoro connessi alle comunicazioni relative alla instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 1, comma 1185 - Abrogazione disposizione riduttiva della sanzione in tema di comunicazione dei rapporti di lavoro.

Articolo 1, comma 1186 - Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Articolo 1, comma 1187 - Istituzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime degli infortuni sul lavoro.

Articolo 1, comma 1188 - Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato.

Articolo 1, comma 1189 - Proroga dell'indennità di mobilità lunga.

Articolo 1, comma 1190 - Concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Articolo 1, comma 1191 - Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti.

Articolo 1, comma 1192 - Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare.

Articolo 1, comma 1193 - Condizioni necessarie ai fini della regolarizzazione.

Articolo 1, comma 1194 - Modalità della regolarizzazione.

Articolo 1, comma 1195 - Termine di prescrizione per la mancata contribuzione precedente al periodo oggetto di regolarizzazione.

Articolo 1, comma 1196 - Modalità della regolarizzazione ai fini contributivi e assicurativi.

Articolo 1, comma 1197 - Estinzione dei reati connessi alla regolarizzazione.

Articolo 1, comma 1198 - Sospensione temporanea delle ispezioni e verifiche nei confronti dei soggetti che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione.

Articolo 1, comma 1199 - Modalità di erogazione delle agevolazioni contributive.

Articolo 1, comma 1200 - Condizioni per la concessione delle agevolazioni.

Articolo 1, comma 1201 - Competenze in tema di istanza di regolarizzazione.

Articolo 1, comma 1202 - Accordi aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Articolo 1, comma 1203 - Contenuto degli accordi sindacali.

Articolo 1, comma 1204 - Misure a favore dei co.co.pro. e monitoraggio delle retribuzioni dei co.co.pro.

Articolo 1, comma 1205 - Versamento di un contributo straordinario quale presupposto per la validità degli atti di conciliazione.

Articolo 1, comma 1206 - Obbligo di deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione e ricevuta versamento del contributo straordinario.

Articolo 1, comma 1207 - Effetti della stipula degli atti di conciliazione su diritti relativi al periodo pregresso.

Articolo 1, comma 1208 - Accesso dei datori di lavoro alla procedura di trasformazione.

Articolo 1, comma 1209 - Autorizzazione di spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro.

Articolo 1, comma 1210 - Vincolo minimo di durata dei contratti di lavoro subordinato.

Articolo 1, comma 1211 - Proroga della possibilità di Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori di aziende fino a quindici dipendenti.

Articolo 1, comma 1212 - Proroga degli incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà.

Articolo 1, comma 1213 - Adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali.

Articolo 1, comma 1214 - Esercizio dei poteri sostitutivi statali.

Articolo 1, comma 1215 - Diritto di rivalsa nelle regolazioni finanziarie a carico dei FEAGA e FEASR ed altri fondi strutturali.

Articolo 1, comma 1216 - Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte di giustizia.

Articolo 1, comma 1217 - Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Articolo 1, comma 1218 - Modalità di esercizio del diritto di rivalsa.

Articolo 1, comma 1219 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio del diritto di rivalsa.

Articolo 1, comma 1220 - Intesa con gli Enti territoriali obbligati ai versamenti in recupero.

Articolo 1, comma 1221 - Disciplina in caso di mancanza dell'intesa.

Articolo 1, comma 1222 - Onere delle notificazioni.

Articolo 1, comma 1223 - Autocertificazione delle imprese che si avvalgono degli aiuti di Stato.

Articolo 1, comma 1224 - Modifiche al procedimento per equa riparazione per durata dei processi.

Articolo 1, comma 1225 - Competenza del MEF per i pagamenti degli indennizzi.

Articolo 1, comma 1226 - Misure di conservazione degli habitat naturali.

Articolo 1, comma 1227 - Autorizzazione di spesa a favore di interventi a sostegno del settore turistico.

Articolo 1, comma 1228 - Autorizzazione di spesa per incentivazione dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e promozione turismo ecocompatibile.

Articolo 1, comma 1229 - Autorizzazione di spesa a favore dell'Osservatorio nazionale del turismo.

Articolo 1, comma 1230 - Rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 1231 - Criteri di distribuzione delle risorse per il rinnovo del contratto collettivo trasporto pubblico locale.

Articolo 1, comma 1232 - Dotazione finanziaria in aumento delle Agenzie fiscali con esclusione della Agenzia del Demanio.

Articolo 1, comma 1233 - Ripristino risorse dell'otto per mille destinate allo Stato.

Articolo 1, comma 1234 - Possibilità di destinare una quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dal contribuente.

Articolo 1, comma 1235 - Quota riservata a ONLUS.

Articolo 1, comma 1236 - Individuazione destinatari e modalità di riparto.

Articolo 1, comma 1237 - Autorizzazione di spesa per la scelta del 5 per mille.

Articolo 1, comma 1238 - Istituzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare.

Articolo 1, comma 1239 - Autorizzazione di spesa per un programma straordinario per l'edilizia destinata ai volontari delle Forze Armate.

Articolo 1, comma 1240 - Istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace e autorizzazione di spesa.

Articolo 1, comma 1241 - Proroga al 31 gennaio 2007 del termine per le autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali.

Articolo 1, comma 1242 - Autorizzazione di spesa per la proroga della convenzione tra Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa.

Articolo 1, comma 1243 - Riduzione di spesa per la Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie.

Articolo 1, comma 1244 - Incremento del contributo all'emittenza locale.

Articolo 1, comma 1245 - Criteri per la riforma del settore dell'editoria.

Articolo 1, comma 1246 - Modalità di riparto per provvidenze per l'editoria e le imprese radiofoniche.

Articolo 1, comma 1247 - Individuazione delle imprese radiofoniche aventi diritto ai contributi.

Articolo 1, comma 1248 - Proroga delle convenzioni aggiuntive.

Articolo 1, comma 1249 - Oneri finanziari delle pubblicazioni di atti delle Autorità indipendenti.

Articolo 1, comma 1250 - Incremento del fondo per le politiche della famiglia e criteri di utilizzazione.

Articolo 1, comma 1251 - Finalità ulteriori a carico del fondo per le politiche della famiglia.

Articolo 1, comma 1252 - Ripartizione del fondo per le politiche della famiglia.

Articolo 1, comma 1253 - Organizzazione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Articolo 1, comma 1254 - Modifiche alle misure a sostegno della flessibilità di orario per incentivazione dei tempi di vita e di lavoro.

Articolo 1, comma 1255 - Commissione tecnica per la selezione e valutazione dei progetti.

Articolo 1, comma 1256 - Criteri per la concessione dei contributi con priorità per il settore privato.

Articolo 1, comma 1257 - Incremento della copertura assicurativa per invalidità di incidenti domestici.

Articolo 1, comma 1258 - Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 1, comma 1259 - Piano straordinario per i servizi socio educativi.

Articolo 1, comma 1260 - Utilizzazione delle risorse del fondo per la famiglia per il piano servizi socio educativi.

Articolo 1, comma 1261 - Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. - Fondo e Osservatorio contro la violenza sessuale e di genere.

Articolo 1, comma 1262 - Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo.

Articolo 1, comma 1263 - Ulteriore autorizzazione di spesa per la Prevenzione delle mutilazioni genitali.

Articolo 1, comma 1264 - Istituzione del Fondo per le non autosufficienze.

Articolo 1, comma 1265 - Procedimento di utilizzazione delle risorse del fondo per le non autosufficienze.

Articolo 1, comma 1266 - Permessi per l'assistenza a portatori di handicap.

Articolo 1, comma 1267 - Istituzione del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati.

Articolo 1, comma 1268 - Procedimento di utilizzazione delle risorse del fondo per l'inclusione degli immigrati.

Articolo 1, comma 1269 - Riduzione del contributo alla Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa e conseguente incremento del fondo per le politiche sociali.

Articolo 1, comma 1270 - Estensione benefici ai familiari del disastro di Ustica e vittime della «banda della Uno bianca».

Articolo 1, comma 1271 - Riconoscimento ai deportati ed internati nei lager nazisti.

Articolo 1, comma 1272 - Concessione medaglia d'onore per i lavoratori coatti nei lager nazisti.

Articolo 1, comma 1273 - Domanda di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

Articolo 1, comma 1274 - Comitato per l'individuazione degli aventi diritto.

Articolo 1, comma 1275 - Compiti del comitato.

Articolo 1, comma 1276 - Autorizzazione di spesa per riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

Articolo 1, comma 1277 - Incremento del fondo c.d. «Bacchelli».

Articolo 1, comma 1278 - Autorizzazione di spesa a favore del Fondo nazionale per la montagna.

Articolo 1, comma 1279 - Istituzione dell'Ente Italiano Montagna.

Articolo 1, comma 1280 - Soppressione IMONT e subentro dell'EIM.

Articolo 1, comma 1281 - Rinvio a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per Ordinamento dell'E.I.M

Articolo 1, comma 1282 - Finanziamento E.I.M.

Articolo 1, comma 1283 - Commissario E.I.M.

Articolo 1, comma 1284 - Istituzione del fondo di solidarietà per il maggior accesso alle risorse idriche.

Articolo 1, comma 1284-bis - Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione delle acque di rubinetto, per il recupero delle acque meteoriche e per la permeabilità dei suoli urbanizzati.

Articolo 1, comma 1284-ter - Istituzione di un contributo sulla vendita di acqua minerale o da tavola.

Articolo 1, comma 1285 - Proroga al 30 giugno dell'utilizzazione dei fondi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento.

Articolo 1, comma 1286 - Riassegnazione risorse non utilizzate al fondo per le politiche sociali.

Articolo 1, comma 1287 - Non ripetibilità delle somme erogate per nascite ed adozioni nel 2006.

Articolo 1, comma 1288 - Inefficacia delle ordinanze-ingiunzione emesse.

Articolo 1, comma 1289 - Estinzione dei procedimenti di opposizione.

Articolo 1, comma 1290 - Incremento del Fondo per le politiche giovanili.

Articolo 1, comma 1291 - Istituzione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Articolo 1, comma 1292 - Contributi quindicennali per Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo.

Articolo 1, comma 1293 - Modifiche alla disciplina dell'osservatorio per il disagio giovanile e del Fondo nazionale per le comunità giovanili.

Articolo 1, comma 1294 - Contributo a favore dell'Istituto per il credito sportivo.

Articolo 1, comma 1295 - Fondo speciale per interessi sui mutui.

Articolo 1, comma 1296 - Conferma della percentuale riservata all'Istitituto del credito sportivo nei concorsi pronostici a base sportiva.

Articolo 1, comma 1297 - Razionalizzazione dell'assetto organizzativo dell'Istituto per il credito sportivo.

Articolo 1, comma 1298 - Incremento del Contributo al Comitato italiano paralimpico.

Articolo 1, comma 1299 - Proroga del termine di attività dell'Agenzia per i giochi olimpici di Torino 2006.

Articolo 1, comma 1300 - Soppressione del comitato di alta sorveglianza e garanzia.

Articolo 1, comma 1301 - Soppressione del Comitato direttivo dell'Agenzia per «Torino 2006».

Articolo 1, comma 1302 - Autorizzazione di spesa per interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella Regione Liguria.

Articolo 1, comma 1303 - Variazioni di bilancio.

Articolo 1, comma 1304 - Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia.

Articolo 1, comma 1305 - Riassegnazione di somme riscosse per carta d'identità elettronica.

Articolo 1, comma 1306 - Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso la COVIP.

Articolo 1, comma 1307 - Contributo unificato per i giudizi amministrativi.

Articolo 1, comma 1308 - Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi amministrativi.

Articolo 1, comma 1309 - Incremento pianta organica personale di amministrazione della giustizia amministrativa.

Articolo 1, comma 1310 - Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali.

Articolo 1, comma 1311 - Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero.

Articolo 1, comma 1312 - Individuazione degli immobili ubicati all'estero da dismettere.

Articolo 1, comma 1313 - Dismissione e permuta di immobili dell'amministrazione della giustizia.

Articolo 1, comma 1314 - Rifinanziamento della L. 31 dicembre 1998 n. 477 per lavori negli immobili ubicati all'estero.

Articolo 1, comma 1315 - Adeguamento della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata.

Articolo 1, comma 1316 - Adeguamento automatico tariffa visti nazionali in caso di variazione delle tariffe dei visti per l'area Schengen.

Articolo 1, comma 1317 - Incremento personale a contratto per esigenze connesse a componente nazionale del "Sistema d'informazione visti.

Articolo 1, comma 1318 - Istituzione di un Fondo speciale presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari.

Articolo 1, comma 1319 - Autorizzazione ai Consolati al rilascio della carta di identità.

Articolo 1, comma 1320 - Finanziamento del fondo speciale.

Articolo 1, comma 1321 - Finanziamento e rendicontazione del Fondo.

Articolo 1, comma 1322 - Proroga e rifinanziamento degli interventi relativi agli esuli italiani dell'Istria, Fiume e dalmati nonché in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

Articolo 1, comma 1323 - Fondo per progetti di ricerca.

Articolo 1, comma 1324 - Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti.

Articolo 1, comma 1325 - Detrazioni IRPEF per cittadini extracomunitari.

Articolo 1, comma 1326 - Documentazione per gli anni successivi alla prima richiesta di detrazione IRPEF.

Articolo 1, comma 1327 - Semplificazione della documentazione per le detrazioni per figli a carico.

Articolo 1, comma 1328 - Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti.

Articolo 1, comma 1329 - Fondo per esigenze della Guardia di finanza.

Articolo 1, comma 1330 - Fondo per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 1, comma 1331 - Fondo per le esigenze del Corpo delle Capitanerie di porto.

Articolo 1, comma 1332 - Istituzione fondo per esigenze infrastrutturali dell'amministrazione dell'interno.

Articolo 1, comma 1333 - Opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia.

Articolo 1, comma 1334 - Modificazioni normative conseguenti alla trasformazione della SACE in spa.

Articolo 1, comma 1335 - Compiti assicurativi SACE.

Articolo 1, comma 1336 - Ampliamento sfera soggettiva degli interventi della Sace.

Articolo 1, comma 1337 - Esclusione della concessione di garanzie ed assicurazioni.

Articolo 1, comma 1338 - Funzioni di riassicurazione SACE.

Articolo 1, comma 1339 - Riduzioni del capitale sociale della SACE e versamento dell'eccedenza al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Articolo 1, comma 1340 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse non utilizzate relative al premio di concentrazione.

Articolo 1, comma 1341 - Autorizzazione di spesa per Archivio storico U.E.

Articolo 1, comma 1342 - Autorizzazione di spesa per Scuola Europea di Parma.

Articolo 1, comma 1343 - Azione di responsabilità per danno erariale.

Articolo 1, comma 1344 - Rifinanziamento del Fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno.

Articolo 1, comma 1345 - Istituzione del fondo per la diffusione nelle scuole della cultura della legalità.

Articolo 1, comma 1346 - Razionalizzazione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 1, comma 1347 - Integrazione fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Articolo 1, comma 1348 - Esclusione dei fondi relativi a spese giudiziarie o penitenziarie da procedimenti di esecuzione forzata.

Articolo 1, comma 1349 - Risanamento finanziario dell'Ordine Mauriziano di Torino.

Articolo 1, comma 1350 - Disposizioni in ordine alla proprietà dei beni immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino.

Articolo 1, comma 1351 - Modifiche al regime di esenzione dalla prestazione di fideiussione bancaria per gli intermediari finanziari.

Articolo 1, comma 1352 - Autorizzazione di spesa a favore della Fondazione 20 marzo 2006 della Regione Piemonte.

Articolo 1, comma 1353 - Rinvio alle tabelle A e B per individuazione risorse provvedimenti legislativi per il triennio 2007 - 2009.

Articolo 1, comma 1354 - Rinvio alla tabella C per dotazioni leggi di spesa permanente.

Articolo 1, comma 1355 - Rinvio alla tabella D per rifinanziamento leggi di spesa in conto capitale.

Articolo 1, comma 1356 - Rinvio alla tabella E per riduzione di autorizzazioni legislative di spesa.

Articolo 1, comma 1357 - Rinvio alla tabella F per modulazione leggi pluriennali di spesa.

Articolo 1, comma 1358 - Limite massimo di impegnabilità per le autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Articolo 1, comma 1359 - Rinvio all'Allegato 1 per indicazione delle misure correttive delle eccedenze di spese.

Articolo 1, comma 1360 - Rinvio all'Allegato 2 per spese e stanziamenti confluiti nei Fondi unici per gli investimenti.

Articolo 1, comma 1361 - Prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

Articolo 1, comma 1362 - Principi di coordinamento della Finanza pubblica degli enti territoriali.

Articolo 1, comma 1363 - Clausola di compatibilità con ordinamento delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 1, comma 1364 - Entrata in vigore.

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Elenco 1

Allegato 1

Allegato 2

Prospetto di copertura

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Tabella D

Tabella E

Tabella F

## L. 27 dicembre 2006, n. 296 (1).

(giurisprudenza di legittimità)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

(omissis)

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato *C*, numero 1), tabella 1, annesso al *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (91).

(91) Vedi, anche, il *D.M.* 19 febbraio 2007, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, *L.* 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 29, *D.L.* 29 novembre 2008, n. 185.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da

ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in  $W/m_2K$ , della Tabella 3 allegata alla presente legge (92).

(92) Vedi, anche, il *D.M.* 19 febbraio 2007, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, *L.* 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 29, *D.L.* 29 novembre 2008, n. 185.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (93).

(93) Vedi, anche, il *D.M.* 19 febbraio 2007, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, *L.* 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 29, *D.L.* 29 novembre 2008, n. 185.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (94).

(94) Vedi, anche, il *D.M.* 19 febbraio 2007, i commi 20, 22, 24 e 286 dell'art. 1, *L.* 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 29, *D.L.* 29 novembre 2008, n. 185.

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per

un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili (95).

(95) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2007.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347 (96).

(96) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M.* 19 febbraio 2007.

350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa».

351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato *C*, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione (97).

(97) Vedi, anche, il comma 6 dell'art. 11, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115.

352. Per l'attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata (98).

(98) Vedi, anche, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

- 354. Ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
- a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
- b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uquale al 60 per cento;
- c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
- d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.

355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.

356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362 (99).

(99) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in riferimento alla presente

legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 362, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; 2) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009»; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro»; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

<sup>357.</sup> Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma (100).

(100) Vedi, anche, il D.M. 3 agosto 2007.

358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata (101).

(101) Vedi, anche, il *D.M.* 19 febbraio 2007, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, *L.* 24 dicembre 2007, n. 244 e il *D.M.* 9 aprile 2008.

359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (*inverter*) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata (102).

(102) Vedi, anche, il *D.M.* 19 febbraio 2007, i commi 20, 22 e 24 dell'art. 1, *L.* 24 dicembre 2007, n. 244 e il *D.M.* 9 aprile 2008.

360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (*inverter*) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (*inverter*) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite (103).

(103) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M.* 19 febbraio 2007.

361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.

362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economicofinanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali (104).

(104) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in riferimento alla presente legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 362, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; 2) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009»; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro»; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da

adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui (105).

(105) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in riferimento alla presente legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 362, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; 2) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009»; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità consequenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro»; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da

adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361 (106).

(106) La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23 - Prima serie speciale), in riferimento alla presente legge, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; b) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 362, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; c) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 364: 1) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; 2) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009»; d) ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità conseguenziale dell'articolo 1, comma 356: 1) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; 2) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro»; e) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e

di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari»; f) l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1284, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni», anziché «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.

366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le parole: «incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del Mezzogiorno».

367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
- 2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5».

368. Nel *decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 marzo 2006, n. 81*, recante disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo 2-*quater* è sostituito dal seguente:

- «Art. 2-quater. (Interventi nel settore agroenergetico). 1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
- 2. Per l'anno 2007 la guota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
- 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della

quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

- 4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
- 5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
- a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
- b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
- 6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
- 7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, il biogas è equiparato al gas naturale.
- 8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione» (1077).

(107) Vedi, anche, il D.M. 29 aprile 2008, n. 110.

369. Nella *legge 23 dicembre 2005, n. 266*, all'articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:

«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

- 371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 21:
    - 1) identico:
- «6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61»;
  - 2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
  - b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

- 2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti proporzionalmente quantità. L'eventuale а tali realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
- 3. Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.
- 4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.
- 5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri».

- 372. Con effetto dal 1º gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, all'articolo 22-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 5 è sostituito dal sequente:
- «5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
- a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
- b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
  - c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
  - 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
  - 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri»;
  - b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

5-ter. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti».

373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalità di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, è incrementata in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilità recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (108).

(108) Comma così modificato dal comma 4-quinquies dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo le modalità dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma 422, della medesima legge n. 266 del 2005.

376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per cento è assegnato al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel campo bioenergetico.

377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «, da utilizzare tenuto conto delle linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387» sono soppresse.

379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal *decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*.

380. [È esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007, l'impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell'ambito dell'impresa singola o associata, dell'olio vegetale puro, come definito dall'allegato I, lettera *I*), del *decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma] (109).

(109) Comma abrogato dal *comma 2 dell'art. 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

381. [All'onere derivante dall'attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244] (110).

(110) Comma abrogato dal *comma 2 dell'art. 1, D.L. 3 novembre 2008, n. 171*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli *articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102*, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili (111).

(111) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (112).

(112) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e la della assicurando congruità remunerazione fini forestali, ai dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti (113).

(113) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 MWh e vengono emessi dal Gestore del sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti (114).

(114) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo 20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento (115).

(115) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi (116).

(116) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies (117).

(117) L'originario comma 382 è stato così sostituito, con gli attuali commi da 382 e 382-septies, dal comma 4-bis dell'art. 26, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

383. [Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382 non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239*] (118).

(118) Comma abrogato dal comma 154 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, è sostituito dal seguente:

«122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria».

385. Il secondo periodo del *comma 369 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,* è soppresso.

386. I *commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, sono sostituiti dai sequenti:

«370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed

informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

- 371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
- 372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*, e successive modificazioni» (119).

(119) Vedi, anche, il *D.M. 6 luglio 2007*.

- 387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
- a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
- b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2007.

388. Le agevolazioni d della relativa manodop		•	a condizione	che il	costo
(omissis)					

1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

## **ALLEGATI**

(omissis)

Tabella 3 (493) (Articolo 1, comma 345)

Zona climatica	Strutture verticali	opache	Strutture opache orizzontali		Finestre comprensive di infissi
			Coperture	Pavimenti	
Α	0,72		0,42	0,74	5,0
В	0,54		0,42	0,55	3,6
С	0,46		0,42	0,49	3,0
D	0,40		0,35	0,41	2,8
Е	0,37		0,32	0,38	2,5
F	0,35		0,31	0,36	2,2»

(493) Tabella così sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dal *comma 23 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(omissis)